

trasferimento nei ruoli delle province o delle comunità montane del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. La Giunta regionale, successivamente all'adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 7 della l. 36/2004, disciplina le modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1 nei propri ruoli o in quelli delle province o comunità montane.

3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 8, della l. 36/2004, che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l'anno 2004 e per gli anni successivi. Le unità di personale sono oggetto di inquadramento fino a concorrenza dell'attribuzione delle risorse statali."

CAPO II

Entrata in vigore

Art. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

PASSALEVA

(designato con D.P.G.R. n. 132 del 22.5.2000)

Firenze, 2 agosto 2004

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27.07.2004.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), pubblicata sul Bollettino ufficiale 31 marzo 2000, n. 14, coordinato con:

- legge regionale 31 gennaio 2001, n. 6, (Modifiche della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 2 febbraio 2001, n. 4;

- legge regionale 2 gennaio 2003, n. 1 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana"), pubblicata sul Bollettino ufficiale 10 gennaio 2003, n. 1;

- legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 (Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

"Legge forestale della Toscana"), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 27 luglio 2004.

Testo coordinato della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39

Legge forestale della Toscana.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Definizioni

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE RISORSE FORESTALI

Art. 4 - Programmazione forestale regionale

Art. 5 - Inventario forestale della Toscana

Art. 6 - Rilevazioni inventariali

Art. 7 - Inventari speciali

Art. 8 - Ricerca, sperimentazione, divulgazione

Art. 9 - Educazione, informazione e comunicazione

TITOLO III

INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

Capo I

Interventi pubblici

Art. 10 - Ambito degli interventi

Art. 11 - Pubblica utilità

Art. 12 - Attuazione degli interventi pubblici

Art. 13 - Albo regionale delle imprese agro-forestali

Art. 14 - Contratti nelle zone montane

Art. 15 - Ulteriori interventi in affidamento

Art. 16 - Formazione professionale

Capo II

Promozione della selvicoltura

Art. 17 - Misure d'incentivazione

Art. 18 - Soggetti beneficiari

Art. 19 - Soggetti consorziati ed associati

Art. 20 - Contributi finanziari

Art. 21 - Ecocertificazione forestale

TITOLO IV
FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E
COLLETTIVA

Capo I

Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Art. 22 - Beni del patrimonio agricolo-forestale

Art. 23 - Inalienabilità

Art. 24 - Acquisti ed espropri

Art. 25 - Affidamento di beni

Art. 26 - Concessioni

Art. 27 - Finalità dell'amministrazione

Art. 28 - Complessi agricolo-forestali

Art. 29 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali

Art. 30 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale

Art. 31 - Proventi della gestione

Capo II

Patrimoni silvo-pastorali degli enti locali e di altri Enti pubblici

Art. 32 - Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici

Art. 33 - Gestione associata

Capo III

Patrimoni collettivi

Art. 34 - Boschi di proprietà collettiva

Art. 35 - Inventario

Art. 36 - Amministrazione dei beni collettivi

TITOLO V
TUTELA DEL BOSCO

Capo I

Vincoli e prescrizioni

Art. 37 - Vincoli sui territori coperti da boschi

Art. 38 - Vincolo idrogeologico sugli altri territori

Art. 39 - Regolamento forestale

Art. 39 bis - Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco

Art. 40 - Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni

Art. 41 - Trasformazione del bosco

Art. 42 - Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli

Art. 43 - Divieti di trasformazione

Art. 44 - Rimboschimento compensativo

Art. 45 - Conversione del bosco e sostituzione di specie

Art. 46 - Taglio dei boschi

Art. 47 - Autorizzazione al taglio

Art. 47 bis - Taglio colturale

Art. 48 - Piano di gestione e piano dei tagli

Art. 49 - Opere connesse al taglio dei boschi

Art. 50 - Epoca del taglio

Art. 51 - Sradicamento di piante e ceppaie

Art. 52 - Boschi in situazioni speciali

Art. 53 - Coltivazione della sughera

Art. 54 - Coltivazione dei castagneti da frutto

Art. 55 - Piante forestali non ricomprese nei boschi

Art. 56 - Taglio degli arbusti

Art. 57 - Difesa fitosanitaria

Art. 58 - Danni da fauna selvatica

Art. 59 - Circolazione fuori strada

Art. 60 - Abbandono di rifiuti

Art. 61 - Alberi monumentali

Art. 62 - Tutela della flora spontanea

Art. 63 - Raccolta dei prodotti secondari del bosco

Art. 64 - Alberi di Natale

Art. 65 - Pascolo nei boschi

Art. 66 - Arboricoltura da legno

Art. 67 - Piano di coltura

Art. 68 - Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali

Capo II

Difesa dei boschi dagli incendi

Art. 69 - Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)

Art. 70 - Competenze della Regione

Art. 70 bis - Competenze delle province

Art. 70 ter - Competenze dei comuni

Art. 70 quater - Interventi nell'ambito dell'AIB

Art. 71 - Lotta attiva agli incendi boschivi

Art. 72 - Obblighi degli enti locali e degli enti parco

Art. 73 - Volontariato

Art. 74 - Pianificazione dell'AIB

Art. 75 - Addestramento del personale

Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi

Capo III

Materiale forestale di propagazione

Art. 76 bis - Ambito di applicazione

Art. 77 - Certificato principale d'identità

Art. 78 - Libro regionale dei boschi da seme

Art. 79 - Autorizzazione per la produzione e la vendita

Art. 79 bis - Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione

Art. 80 - Importazione

Capo IV

Sanzioni

Art. 81 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

Art. 82 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge

Art. 83 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale

Art. 84 - Sanzioni aggiuntive

Art. 85 - Ripristino

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 86 - Norma finanziaria

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 87 - Inventario forestale della Toscana (IFT)

Art. 88 - Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell'area forestale

Art. 89 - Materiale forestale di propagazione

Art. 90 - Procedimenti sanzionatori in corso

Art. 91 - Programmi e piani in corso

Art. 92 - Albo delle imprese agricolo-forestali

Art. 93 - Affidamento degli interventi nelle zone montane

Art. 94 - Terreni rimboschiti in occupazione temporanea

Art. 95 - Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato

Art. 96 - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste caccia e pesca)

Art. 96 bis - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale)

Art. 97 - Abrogazioni

ALLEGATI

Allegato A - Alberi e arbusti forestali della Toscana (articolo 3)

Allegato B - Complessi del patrimonio agricolo-forestale della Regione (articolo 28)

Allegato C - Specie protette della flora spontanea della Toscana (articolo 62)

Allegato D - Specie soggette alla disciplina del materiale forestale di propagazione (articolo 77)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

2. La presente legge, in particolare:

a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi, per la conservazione e la

valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;

b) disciplina la gestione del vincolo idrogeologico;

c) persegue gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, della gestione multifunzionale del bosco e degli ecosistemi forestali, anche nell'ambito delle politiche comunitarie per l'agricoltura, lo spazio rurale e l'ambiente;

c bis)⁽²⁰⁾ disciplina la materia degli incendi boschivi nel rispetto dei principi fondamentali della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

c ter)⁽¹⁵⁶⁾ disciplina la commercializzazione del materiale forestale di propagazione (MFP) in attuazione della direttiva 99/105/CE del Consiglio del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, e in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 99/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).

3.⁽²¹⁾ *Il riordino e la riforma della normativa vigente in materia forestale sono attuati nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e della legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143).*

4. La Regione attua con la presente legge i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa in conformità a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e dalla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca).

Art. 2
Finalità

1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali.

2. La conservazione del bosco, quale bene irrinunciabile della società toscana, è perseguita anche attraverso il mantenimento dell'indice forestale esistente. La valorizzazione economica del bosco concorre allo sviluppo rurale complessivo della Toscana.

Art. 3
Definizioni

1.⁽²²⁾ *Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete.*

2. Sulla determinazione dell'estensione e della larghezza minime non influiscono i confini delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri.

3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20 per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio.

4. Sono assimilati a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40 per cento, fermo restando il rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.

5. Non sono considerati bosco:

a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai;

b) gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i nocioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;

c) le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a

pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni.

6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, sono elencati nell'allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l'arboricoltura da legno, ancorché non espressamente indicate nell'allegato A.

7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l'elenco delle specie forestali di cui all'allegato A.

8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.

9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da piante, formazioni forestali e siepi di cui all'articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti per l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale.

TITOLO II
PROGRAMMAZIONE E INVENTARIO DELLE
RISORSE FORESTALI

Art. 4
Programmazione forestale regionale⁽⁹⁾

1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite dagli atti della programmazione regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. Gli atti della programmazione regionale:

a) descrivono lo stato e le caratteristiche dei boschi in relazione alla situazione ambientale generale ed all'economia della Regione;

b) ripartiscono il territorio di interesse forestale in aree omogenee, in rapporto alle esigenze di coordinamento e di organicità dell'attività forestale, coincidenti con gli ambiti territoriali di difesa del suolo di cui alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) ovvero con i bacini o sotto-bacini idrografici compresi negli ambiti territoriali medesimi;

c) stabiliscono gli obiettivi strategici e i criteri generali per l'esercizio delle funzioni amministrative;

d) individuano gli indirizzi per gli interventi forestali e la relativa tipologia;

e) specificano le modalità di presentazione delle proposte d'intervento da parte degli enti competenti, la tipologia delle opere e dei lavori da eseguire in amministrazione diretta e di quelli da affidare a terzi, il contingente numerico e la distribuzione territoriale degli operai impiegati in amministrazione diretta e le misure d'incentivazione della selvicoltura;

f) individuano le previsioni di spesa, le risorse finanziarie disponibili, ivi comprese quelle per

gli interventi urgenti, i criteri di ripartizione ed assegnazione dei finanziamenti fra gli enti competenti, nonché la rendicontazione delle spese ed il monitoraggio fisico e finanziario;

g) definiscono le modalità di redazione dell'Inventario forestale della Toscana;

h) individuano le attività di educazione, informazione e comunicazione, i mezzi per attuarle e i soggetti cui indirizzarle, con particolare attenzione alla popolazione in età scolare.

3.⁽²³⁾ *La Giunta regionale può autorizzare gli enti locali, su richiesta degli stessi e sulla base delle competenze specifiche definite dalla presente legge, ad attuare interventi non indicati dagli atti della programmazione regionale, qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevisti, per prevenire danni a persone ed immobili.*

4.⁽²⁴⁾ Abrogato

Art. 5

Inventario forestale della Toscana

1. Al fine di conoscere e descrivere le risorse forestali e di divulgare le relative informazioni, la Regione provvede alla redazione e alla tenuta dell'Inventario forestale della Toscana (IFT).

2. L'Inventario ha carattere permanente ed è soggetto ad aggiornamento periodico.

Art. 6

Rilevazioni inventariali

1. Ai fini delle rilevazioni inventariali i comuni svolgono i compiti di cui ai commi seguenti.

2. I comuni interessati informano la popolazione delle attività inerenti le rilevazioni inventariali.

3. Il personale addetto ai lavori inventariali può accedere alle aree interessate, di proprietà pubblica e privata.

4. L'accesso è preceduto da apposita comunicazione, notificata nelle forme di legge a cura del comune competente per territorio, al proprietario o al possessore dell'area interessata almeno trenta giorni prima di quello previsto per l'accesso.

5. L'atto notificato contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'accesso, nonché l'indicazione sommaria della durata e delle modalità delle operazioni inventariali. L'atto indica inoltre l'ufficio al quale l'interessato può rivolgersi per concordare un diverso giorno per l'accesso.

6. Il comune accerta l'indennizzo dovuto, da parte della Regione, al proprietario od al possessore, per le piante eventualmente abbattute o danneggiate e per ogni altro eventuale danno arrecato. La Regione, verificata la rispondenza dell'indennizzo al danno, approva l'accertamento effettuato dal comune, che provvede anche alla liquidazione per conto della Regione medesima.

7. La Regione garantisce l'uso esclusivo dei

dati rilevati, astenendosi da ogni riferimento alla singola proprietà, salvo specifica autorizzazione del proprietario.

Art. 7

Inventari speciali

1.⁽²⁵⁾ *Le province e le comunità montane curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5 e all'articolo 66, comma 4. L'inventario forestale speciale di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b), è di competenza delle province.*

2. La Giunta regionale indica le modalità d'impianto e aggiornamento degli inventari forestali speciali, precisandone finalità, metodo d'attuazione e fonti di finanziamento.

3.⁽²⁶⁾ *La Giunta regionale integra gli inventari di cui al comma 1 negli inventari forestali regionali speciali.*

4. La Giunta regionale può individuare obiettivi e tipologie di ulteriori inventari speciali⁽¹⁵¹⁾, oltre a quelli di cui al comma 1.

Art. 8

Ricerca, sperimentazione, divulgazione

1. Al fine di migliorare le funzioni produttive, sociali, ambientali e paesaggistiche del bosco, la Regione promuove la ricerca scientifica e tecnica del settore e persegue la promozione, il collaudo ed il trasferimento delle innovazioni relative.

2. L'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA) di cui alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale "ARSIA") propone ed attua i progetti relativi alle azioni di cui al comma 1.

Art. 9

Educazione, informazione e comunicazione

1. Al fine di diffondere la conoscenza del bosco e delle sue funzioni, la Regione promuove attività di educazione, informazione e comunicazione.

2. La Giunta attua le attività di educazione, informazione e comunicazione direttamente o affidandole agli enti locali e all'ARSIA.

3. La Giunta regionale cura la redazione e la pubblicazione del glossario dei termini tecnici forestali.

TITOLO III

INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA

CAPO I

Interventi pubblici

Art. 10

Ambito degli interventi

1. Gli interventi pubblici forestali realizzano

opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.

2. Sono interventi pubblici forestali:

a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;

b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);

c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne la funzionalità;

d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;

e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata;

f) la creazione ed il miglioramento di boschi periurbani o comunque destinati a fini sociali, culturali e didattici;

g) la cura, la manutenzione e la sorveglianza dei boschi di proprietà della Regione e di altri enti pubblici;

h) la rinaturalizzazione, anche tramite specie forestali autoctone e tecniche d'ingegneria naturalistica, di aree degradate, di corsi d'acqua e di rimboschimenti;

i) le opere ed i servizi volti a prevenire e reprimere gli incendi boschivi, a difendere il bosco da attacchi parassitari e da danni di altra origine;

l) l'azione di pronto intervento ed il ripristino nelle zone forestali colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità;

m)⁽¹³⁹⁾ la viabilità forestale e le opere costruttive connesse agli interventi di cui alle lettere da a) a l);

n)⁽¹⁰⁷⁾ la produzione di materiale forestale di propagazione (MFP) necessario per gli interventi di cui alle lettere da a) a l) e per la distribuzione gratuita a favore di chi attua volontariamente rimboschimenti, migliorie boschive e sistemazioni idraulico-forestali a fini di difesa e miglioramento ambientale.

3.⁽²⁷⁾ *L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è di competenza delle comunità montane e delle province, salvo diverse disposizioni della presente legge.*

4. La natura d'intervento pubblico non esonera i proprietari o possessori di terreni dagli obblighi di ripristino, manutenzione o di altra natura previsti dalla legge.

Art. 11 Pubblica utilità

1. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all'articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.

2.⁽²⁸⁾ *Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione.*

3. Qualora non sia possibile raggiungere l'accordo di cui al comma 2, l'ente competente trasmette al proprietario o possessore dei terreni un verbale di occupazione temporanea almeno sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori. Il verbale identifica i terreni, lo stato in cui inizialmente si trovano e la durata presunta dell'occupazione.

4. Al proprietario o possessore dei terreni è dovuto, da parte dell'ente competente, un indennizzo annuo pari alla diminuzione del reddito derivante dall'occupazione per tutta la durata della stessa.

5. L'ente competente procede, ove opportuno o necessario in funzione della natura degli interventi di cui all'articolo 10, all'acquisto o all'espropriazione per pubblica utilità dei terreni in cessione o in occupazione temporanea. I terreni acquisiti sono inclusi nel patrimonio agricolo-forestale della Regione di cui all'articolo 22.

6.⁽²⁹⁾ *La cessione o l'occupazione temporanea cessano, unitamente all'indennizzo, se dovuto, con la riconsegna al proprietario o possessore dei terreni interessati. L'ente competente redige apposito verbale e lo trasmette al proprietario o possessore almeno sessanta giorni prima della riconsegna. Il verbale identifica i terreni e le opere realizzate e, nel caso di rimboschimenti o di boschi migliorati, ricostituiti, convertiti o interessati da sostituzioni di specie, è accompagnato da un piano di coltura, qualora l'ente competente ritenga necessario prescrivere specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione.*

7. In caso di mancata individuazione del proprietario o del possessore, la riconsegna s'intende effettuata mediante affissione, per trenta giorni, all'Albo pretorio del comune in cui ricadono i terreni, della copia del verbale trasmessa, a tal fine, dall'ente competente.

7 bis.⁽³⁰⁾ *Il piano di coltura di cui al comma 6 può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.*

8.⁽³¹⁾ *Le province e le comunità montane curano la redazione dell'inventario forestale speciale*

dei terreni in occupazione temporanea secondo le indicazioni della Giunta regionale.

Art. 12

Attuazione degli interventi pubblici

1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazione diretta o mediante affidamento alle imprese iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 13, ai sensi della normativa vigente e secondo le indicazioni degli atti della programmazione regionale.

2.⁽³²⁾ *Gli interventi pubblici in amministrazione diretta sono attuati con l'impiego di operai forestali assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza dei contratti collettivi sindacali di categoria.*

Art. 13

Albo regionale delle imprese agricolo-forestali

1. È istituito l'Albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.

2. All'Albo possono essere iscritti le imprese singole, i consorzi stabili di imprese ed i consorzi tra società cooperative, che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente e che occupano almeno quindici operai a tempo indeterminato, assunti da non meno di due anni con contratto per addetti a lavori agricoli e forestali.

3. L'Albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

4. La Giunta regionale detta le disposizioni relative all'iscrizione delle imprese all'Albo, alla loro cancellazione ed all'aggiornamento dell'Albo medesimo.⁽¹⁹⁾

Art. 14

Contratti nelle zone montane

1. Interventi per importi fino a lire 50⁽¹⁰³⁾ milioni, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite cottimo fiduciario, a coltivatori diretti, singoli od associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani.

2. Per l'attuazione degli interventi, i coltivatori di cui al comma 1 devono, in via esclusiva, impiegare il lavoro proprio e dei familiari ed utilizzare macchine ed attrezzature di loro proprietà od in loro possesso.

3. Nella individuazione dei concorrenti è privilegiata la vicinanza dell'azienda agricola alla zona d'intervento. Ad uno stesso contraente non possono essere affidati in uno stesso anno interventi d'importo complessivo superiore a lire 50⁽¹⁰³⁾ milioni, esclusi gli oneri fiscali.

4. Interventi per lavori e servizi attinenti, d'importo fino a lire 300 milioni, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, anche tramite cottimo fiduciario o convenzione, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, che hanno sede ed esercitano prevalentemente la loro attività nei comuni montani e che, per statuto, esercitano attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale ed, in genere, del territorio e degli ambienti rurali.

5. Ad una stessa cooperativa non possono essere affidati da uno stesso ente, nel medesimo anno, interventi d'importo complessivo superiore a lire 300 milioni, esclusi gli oneri fiscali.

6. La Giunta regionale può indicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ulteriori requisiti tecnici e professionali dei coltivatori di cui al comma 1 e delle cooperative di cui al comma 4.

7. Gli enti competenti compilano e tengono aggiornato l'elenco dei coltivatori e delle cooperative che, in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo, richiedono l'affidamento dei lavori e lo comunicano alla Giunta regionale unitamente alle proposte d'intervento previste dagli atti della programmazione regionale.

8. La Giunta regionale, con deliberazione⁽¹⁰³⁾ da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, aggiorna gli importi limite di cui al presente articolo.

Art. 15

Ulteriori interventi in affidamento

1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 10:

a) ai coltivatori diretti di cui all'articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli interventi finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio montano;

b) alle cooperative di cui all'articolo 14 sono prioritariamente affidati, con le modalità ivi previste, tutti gli altri interventi per lavori e servizi attinenti finalizzati alla difesa ed alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio;

c) alle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 13 sono affidati anche interventi di verde pubblico e privato, di sistemazione idraulico-agraria, di difesa delle colture agrarie, di miglioramento fondiario, d'ingegneria naturalistica e di miglioramento ambientale, che sono finanziati dalla Regione o che fruiscono di contributo finanziario regionale, qualunque sia la stazione appaltante.

Art. 16

Formazione professionale

1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all'attuazione degli interventi

di cui all'articolo 10, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmazione forestale regionale, promuove attività di qualificazione, aggiornamento, specializzazione e perfezionamento professionale.

2. L'attività di promozione di cui al comma 1 riguarda anche il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; è inoltre finalizzata all'attuazione delle misure di incentivazione della selvicoltura di cui all'articolo 17 ed al sostegno dell'occupazione.

3. La realizzazione degli interventi di formazione è disciplinata dalla legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 (Nuova disciplina in materia di formazione professionale) e successive modificazioni⁽⁹⁰⁾ e dalla l.r. 37/1993.

CAPO II

Promozione della selvicoltura

Art. 17

Misure di incentivazione

1. Al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti:

- a) alla formazione di nuovi boschi;
- b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
- c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi;
- d) alla difesa fitosanitaria;
- e) all'impianto e al miglioramento dei castagneti da frutto, delle sugherete, delle formazioni riparie, dei boschi periurbani e di altre formazioni forestali particolari;
- f) alla formazione, ricostituzione e miglioramento delle siepi;
- g) all'arboricoltura da legno;
- h) alle cure colturali, ai rimboschimenti e alle altre formazioni forestali;
- i) alle conversioni e alle trasformazioni boschive;
- l) alla tutela degli alberi monumentali;
- m) alle sistemazioni idraulico-forestali e delle aste fluviali secondarie;
- n) alla rinaturalizzazione di aree forestali;
- o) alla redazione e attuazione di piani di gestione forestale;
- p) alla realizzazione e al miglioramento della viabilità forestale e di altre opere infrastrutturali connesse agli interventi previsti dal presente articolo;
- q) alla meccanizzazione forestale;
- r) alla raccolta, conservazione e prima trasformazione dei prodotti forestali.

2. Possono, altresì, essere oggetto di promozione altri interventi volti alla valorizzazione dei prodotti e dei servizi forestali attraverso il mi-

glioramento dei processi di filiera che ne assicurino un'offerta più favorevole sul mercato.

3. Gli atti della programmazione regionale specificano gli interventi da promuovere nell'ambito della tipologia di cui ai commi precedenti e ne indicano le priorità.

Art. 18

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi previsti dall'articolo 17 possono essere attuati dai seguenti soggetti:

- a) proprietari o possessori dei terreni interessati dagli interventi;
- b) imprenditori agricoli professionali iscritti agli Albi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricolo-professionali) e successive modificazioni;
- c) imprese, consorzi stabili di imprese e consorzi fra società cooperative di cui all'articolo 13;
- d) coltivatori diretti singoli e associati e cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale di cui all'articolo 14;
- e) consorzi forestali ed associazioni forestali di cui all'articolo 33;
- f) associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) e successive modificazioni;
- g) associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive modificazioni, operanti nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge;
- h) enti locali, enti pubblici, loro consorzi, agenzie ed enti strumentali;
- i) Comitati per l'amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC) di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 278 (Costituzione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali).

2. I soggetti di cui al comma 1 possono stipulare fra di loro convenzioni, contratti od altri atti al fine di coordinare e razionalizzare l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 17.

Art. 19

Soggetti consorziati ed associati

1. Al fine di ottimizzare la gestione dei boschi, la Regione incentiva la costituzione di consorzi

forestali e di altre forme di associazione fra i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1. Allo stesso fine è, altresì, incentivata la stipulazione degli atti di cui all'articolo 18, comma 2.

2.⁽³³⁾ *Le province e le comunità montane individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e al suo interno promuovono le forme consortili, associative o contrattuali ritenute più appropriate fra i proprietari e gli altri soggetti interessati.*

3. La costituzione di consorzi forestali può essere promossa anche in forma coattiva, qualora sia indispensabile alla razionale gestione dei boschi e all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 17 e sia richiesta da almeno il 70 per cento dei proprietari dell'ambito territoriale di cui al comma 2.

4. La proposta di costituzione coattiva di consorzi forestali è inviata dalla comunità montana o dalla provincia alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.

5. Gli atti della programmazione regionale indicano le misure d'incentivazione per la gestione associata dei boschi e la realizzazione coordinata degli interventi di cui all'articolo 17.

6. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale impartisce direttive sulla costituzione dei consorzi e delle associazioni forestali, sui loro statuti, sulla stipulazione degli atti convenzionali o contrattuali fra i proprietari forestali e gli altri soggetti interessati e sulla costituzione coattiva dei consorzi.

Art. 20

Contributi finanziari

1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall'articolo 17, gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contributi in conto capitale ed agevolazioni creditizie a favore dei soggetti beneficiari in funzione della disponibilità delle risorse individuate dagli atti stessi.

2.⁽³⁴⁾ *Le funzioni amministrative relative alla promozione della selvicoltura sono attribuite alle province e alle comunità montane, che le esercitano con le modalità di cui alla l.r. 11/1998.*

Art. 21

Ecocertificazione forestale

1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2.

2. L'ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo indipendente, accreditato in sede internazionale, comunitaria o nazionale, sulla base di norme e standards riconosciuti in sede internazionale, comunitaria o nazionale ed ha uno specifico riferimento territoriale.

3.⁽³⁵⁾ *Le comunità montane, le province e gli enti parco regionali promuovono i progetti di ecocertificazione forestale, indicandone i prodotti ed i servizi, il territorio ed i soggetti interessati.*

4. Certificazioni di prodotto e di processo diverse dall'ecocertificazione forestale, proposte dai soggetti di cui agli articoli 18 e 19, possono essere incluse nelle misure d'incentivazione di cui all'articolo 17.

5. La Giunta regionale indica le modalità di ecocertificazione forestale, individua gli organismi certificanti⁽¹⁵³⁾ ed eventuali altre forme di certificazione incentivate.

TITOLO IV

FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA

CAPO I

Patrimonio agricolo-forestale della Regione

Art. 22

Beni del patrimonio agricolo-forestale

1. Nell'ambito della disciplina generale di cui alla legge regionale 16 maggio 1991, n. 20 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana) e successive modificazioni, il patrimonio agricolo-forestale della Regione è formato:

a) dai beni agricolo-forestali trasferiti dallo Stato;

b) dagli altri beni agricolo-forestali appartenenti alla Regione, da essa all'uopo acquistati, espropriati o ad essa comunque pervenuti.

2. Per beni agricolo-forestali si intendono i terreni con colture agricolo-forestali in atto o utilmente suscettibili di tali colture ai fini di cui all'articolo 27, nonché gli altri terreni, i fabbricati o gli impianti la cui utilizzazione sia comunque necessaria o proficua al perseguimento di tali fini e le pertinenze, strutture ed attrezzature ad essi inerenti.

Art. 23

Inalienabilità

1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale della Regione sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 30.

2. I beni immobili del patrimonio agricolo-forestale possono, tuttavia, essere alienati nei casi e con le procedure di cui alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale). I contratti di permuta sono disciplinati dalla l.r. 20/1991, articolo 27.⁽¹¹⁵⁾

3. Possono, altresì, essere alienati beni mobili connessi al patrimonio agricolo-forestale non più utilizzabili ai fini di cui all'articolo 27, con le procedure di cui alla l.r. 20/1991, articolo 24, comma 1.⁽¹¹⁶⁾

Art. 24

Acquisti ed espropri

1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28, di costituire altri complessi agricolo-forestali, ovvero per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 27, la Regione può acquistare beni immobili aventi le caratteristiche indicate all'articolo 22.

2. La proposta d'acquisto può essere avanzata dall'ente competente di cui all'articolo 29, del quale deve comunque essere sentito il parere.

3. In caso di impossibilità di accordo per provvedere all'acquisto in via contrattuale, la Regione può espropriare i beni suddetti ai sensi della normativa vigente.

Art. 25

Affidamento di beni

1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con quelli del patrimonio indisponibile in vista del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 27.

2. L'affidamento ha luogo con convenzione stipulata fra la Regione e il proprietario del bene.

3. Possono altresì essere stipulate convenzioni con Regioni limitrofe per la gestione delle aree agricolo-forestali di proprietà regionale attraversate dai confini della Regione.

4. L'ente competente di cui all'articolo 29 riceve le proposte e le domande di affidamento dei beni ed esprime il parere in merito.

Art. 26

Concessioni

1. Con deliberazione dell'ente competente di cui all'articolo 29 possono essere accordate concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale compatibilmente con il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 27 ed in base alle previsioni dei piani di gestione di cui all'articolo 30.

2. L'atto di concessione specifica le condizioni necessarie per la conservazione del patrimonio agricolo-forestale e prevede, fra l'altro, l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, la durata della stessa, l'ammontare del canone che deve essere corrisposto dal concessionario, sul quale gravano gli oneri di carattere tributario.

3. Le concessioni che modificano la destinazione d'uso del bene sono espressamente previste dal piano di gestione di cui all'articolo 30. Qualora non siano previste dal piano di gestione, sono soggette alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

4. Scaduto il termine della concessione, la proprietà delle eventuali opere costruite rimane acquisita alla Regione.

Art. 27

Finalità dell'amministrazione

1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25 persegue i seguenti fini:

- a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- b) tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico;
- c) difesa del bosco dagli incendi, dai parassiti e da altre cause avverse;
- d) difesa delle dune e delle pinete litoranee;
- e) tutela della biodiversità e protezione della flora e della fauna;
- f) promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate;
- g) incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno;
- h) valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco;
- i) promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse;
- l) realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse.

Art. 28

Complessi agricolo-forestali

1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25, avviene distintamente per complessi di beni aventi struttura economica e tecnica omogenea.

2. I complessi del patrimonio agricolo-forestale sono definiti dall'allegato B.

3. Eventuali successive variazioni ai complessi, derivanti da nuove acquisizioni o da altre cause, sono determinate con deliberazione⁽¹⁰⁵⁾ della Giunta regionale, sentiti gli enti competenti.

Art. 29

Amministrazione dei complessi agricolo-forestali⁽³⁶⁾

1. La competenza ad amministrare i complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28 è delle comunità montane, per quanto riguarda i complessi esistenti nei rispettivi territori, e dei comuni per gli altri complessi.

2. Per i complessi ricadenti nell'ambito di due o più enti, la competenza ad amministrare l'intero

complesso è della comunità montana o del comune nel cui ambito territoriale ricade almeno il 70 per cento della superficie del complesso medesimo.

3. Gli enti competenti ad amministrare i complessi agricolo-forestali sono indicati nell'allegato B in corrispondenza dei singoli complessi. La deliberazione della Giunta regionale che determina le successive variazioni dei complessi, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, indica anche l'eventuale variazione di titolarità della competenza.

4. Qualora il complesso ricada nell'ambito territoriale di due o più enti e non sussistano per nessuno di essi le condizioni di cui al comma 2, le comunità montane ed i comuni interessati stipulano convenzioni per l'esercizio in comune dell'amministrazione del complesso. Convenzioni possono essere stipulate anche per l'esercizio in comune dell'amministrazione di due o più complessi.

5. Gli atti della programmazione regionale possono prevedere forme di incentivazione finanziaria al fine di promuovere la stipulazione delle convenzioni di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui le comunità montane ed i comuni non stipulino le convenzioni di cui al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentiti gli enti interessati, individua l'ente cui affidare l'amministrazione del complesso.

7. Il Consiglio regionale, qualora ricorrano particolari esigenze di carattere funzionale, economico o ambientale, su proposta della Giunta, può affidare l'amministrazione di taluni complessi a soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 30

Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale⁽³⁷⁾⁽¹⁰⁴⁾

1. L'amministrazione dei singoli complessi di cui all'articolo 28 è effettuata sulla base di un piano di gestione riferito ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 27, definisce:

- a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
- b) la ripresa legnosa e il piano dei tagli;
- c) l'uso e la coltivazione dei terreni non boscati e le produzioni extra-silvane;
- d) l'assestamento faunistico;
- e) l'uso dei fabbricati;
- f) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;
- g) le acquisizioni per accorpamento e razionale ampliamento del complesso, le dismissioni di immobili e le concessioni temporanee.

3. Il piano di gestione è coordinato con gli atti di programmazione regionale e provinciale e

con i piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

4.⁽³⁸⁾ Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

5.⁽³⁹⁾ L'ente che amministra il complesso adotta il piano e lo presenta alla Giunta regionale. Qualora non si tratti dell'ente medesimo il piano è presentato anche all'ente competente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, che esprime il proprio parere entro sessanta giorni dal ricevimento comunicandolo alla Regione. Per i complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, il piano è trasmesso altresì all'Ente parco o all'organismo di gestione ai fini del nulla osta di cui all'articolo 13⁽¹¹⁷⁾ della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette). La Giunta regionale approva il piano, con eventuali modifiche entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per il rilascio di pareri e nulla osta.

6. Il piano può essere aggiornato, nell'arco temporale della sua validità, con le stesse procedure con cui è stato approvato.

7.⁽⁴⁰⁾ Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi e gli altri interventi, escluse le acquisizioni e le dismissioni di immobili di cui al comma 2, lettera g), sono autorizzati dal dirigente della struttura competente della Giunta regionale, su presentazione di specifico progetto da parte dell'ente che amministra il complesso agricolo-forestale, fatte salve le autorizzazioni di legge.

8.⁽⁴¹⁾ Abrogato

Art. 31

Proventi della gestione

1. Gli utili ricavati della gestione dei beni agricolo-forestali sono reimpiegati per interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e sono destinati per il 50 per cento all'ente competente e per il 50 per cento alla Regione.

CAPO II

Patrimoni silvo-pastorali degli Enti Locali e di altri Enti Pubblici

Art. 32

Piani di gestione dei patrimoni di altri enti pubblici⁽⁴²⁾

1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.

2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:

- a) la coltura e l'assestamento dei boschi;

- b) la ripresa legnosa ed il piano dei tagli;
- c) l'uso e il miglioramento dei pascoli;
- d) le produzioni forestali non legnose;
- e) la conservazione attiva dei beni con particolare destinazione d'uso;

f) la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio.

3. La provincia o la comunità montana approvano il piano di gestione adottato dal comune o da altro ente pubblico proprietario entro novanta giorni dalla data di ricevimento del piano medesimo. Nel caso di patrimonio ricadente nel territorio di più enti, è competente quello nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del patrimonio stesso, sentiti gli altri enti interessati. Nel caso di patrimonio ricadente in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale l'approvazione del piano di gestione è subordinata al nulla osta dell'Ente parco o dell'organismo di gestione, da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 13⁽¹¹⁷⁾ della l. 394/1991.

4. Il piano di gestione può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

5. Fino all'approvazione del piano di gestione e per gli interventi non previsti dal piano di gestione aventi carattere straordinario e di eccezionalità, i tagli boschivi sono autorizzati dalla provincia o dalla comunità montana.

6. Nei casi previsti dal comma 5, la percentuale degli utili di gestione reimpiegati per interventi di conservazione, difesa e miglioramento del patrimonio non potrà essere inferiore al 30 per cento, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla provincia o dalla comunità montana.

Art. 33

Gestione associata

1.⁽⁴³⁾ Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

2. Possono inoltre essere costituite associazioni forestali fra i proprietari pubblici e proprietari privati di beni silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 19.

3. L'amministrazione associata ha lo scopo di gestire in modo programmato il patrimonio silvo-pastorale di proprietà dei soggetti associati e, nelle aree montane, di promuovere e realizzare ogni altra azione volta alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio amministrato.

4.⁽⁴⁴⁾ Le province e le comunità montane esercitano l'attività di promozione delle associazioni di cui ai commi 1 e 2.

CAPO III

Patrimoni collettivi

Art. 34

Boschi di proprietà collettiva

1. I boschi di originaria proprietà dei residenti di un comune o di una comunità autonoma, ora frazione, imputati al comune, alla frazione o ad associazione agraria comunque denominata o dagli stessi posseduti, costituiscono beni collettivi o civici.

Art. 35

Inventario

1. La Regione redige l'inventario dei beni collettivi silvo-pastorali con annotazione nel registro dei beni immobili, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3).⁽¹¹⁸⁾

2. L'inventario è redatto a seguito degli accertamenti effettuati ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del r.d. 22 maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751) ed è pubblicato, per ogni singolo comune, nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 36

Amministrazione dei beni collettivi

1. All'amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvedono in modo autonomo e separato gli ASBUC o gli altri organismi di gestione per la cui elezione si provvede ai sensi della l. 278/1957.

2. In assenza dell'ASBUC, all'amministrazione dei boschi di proprietà collettiva provvede il comune con bilancio separato.

3. L'amministrazione dei boschi appartenenti a proprietà collettiva è regolata dalla disciplina per la proprietà privata.

TITOLO V

TUTELA DEL BOSCO⁽¹¹²⁾

CAPO I

Vincoli e prescrizioni

Art. 37

Vincoli sui territori coperti da boschi

1. Tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico.

2. I cambiamenti di destinazione d'uso dei suoli coperti da bosco, le trasformazioni del bosco e gli imboschimenti sono soggetti alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) nei casi di cui alla

legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale).

Art. 38

Vincolo idrogeologico sugli altri territori

1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani).

2.⁽⁴⁵⁾ *La provincia, anche su iniziativa delle comunità montane e dei comuni, propone le variazioni alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico, specificando i motivi delle variazioni stesse in riferimento anche alle indicazioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17⁽¹¹⁹⁾ della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).*

3. La proposta della provincia, corredata di cartografia catastale e topografica in scala non inferiore a 1:25.000, indica i nuovi limiti delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico.

4. La proposta della provincia è inviata ai comuni interessati per territorio, che ne curano la pubblicazione nell'Albo pretorio per sessanta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Entro i successivi quindici giorni, i comuni trasmettono alla provincia un parere sulla proposta di variazione unitamente alle osservazioni presentate.

5.⁽⁴⁶⁾ *Entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti dei comuni, la provincia, sentite le comunità montane per le variazioni che interessino il territorio di competenza delle stesse, adotta la proposta definitiva e la invia alla Giunta regionale. Contestualmente la provincia provvede a comunicare agli interessati le decisioni sulle osservazioni presentate.*

6. La Giunta regionale invia al Consiglio la proposta trasmessa dalla provincia, corredandola di un proprio parere.

7. Il Consiglio regionale approva la variazione delle zone vincolate con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione diventa esecutiva il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 39

Regolamento forestale⁽¹⁾⁽¹⁰⁹⁾⁽¹⁵⁴⁾

1.⁽¹⁵⁷⁾ *Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Regione Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale.*

2. *Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.*

3. *Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui all'articolo 17⁽¹¹⁹⁾ della l. 183/1989 e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.*

4. *Il regolamento forestale disciplina in particolare:*

a) *per quanto riguarda i boschi:*

1) *i tagli boschivi ed i piani dei tagli;*

2) *la conversione dei boschi e la sostituzione di specie nei boschi stessi;*

3) *la rinnovazione del bosco;*

4) *la ricostituzione dei boschi degradati, danneggiati o distrutti;*

5) *la tutela dei boschi in situazioni speciali;*

6) *le potature, gli sfolli, i diradamenti e altre cure colturali;*

7) *la produzione, la raccolta e l'utilizzazione dei prodotti forestali non legnosi;*

8) *la coltura e la ricostituzione dei castagneti da frutto e delle sugherete;*

b) *per tutti i terreni, boscati e non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico:*

1) *le opere connesse ai tagli boschivi e l'esbosco del legname;*

2) *lo sradicamento di piante e ceppaie;*

3) *il taglio e l'estirpazione degli arbusti e dei cespugli;*

4) *l'asportazione di humus, terreno e cotico erboso e la raccolta delle foglie;*

5) *l'esercizio e le limitazioni al pascolo;*

6) *le trasformazioni dei boschi;*

7) *le trasformazioni dei terreni saldi in terreni a periodica lavorazione;*

8) *le altre trasformazioni di destinazione dei terreni;*

9) *la realizzazione di opere e i movimenti di terreno;*

10) *le modalità di lavorazione dei terreni agrari e le opere di sistemazione superficiale delle acque meteoriche;*

c) *per tutti i terreni anche non sottoposti a vincolo idrogeologico:*

1) *la prevenzione e la lotta ai parassiti delle piante forestali;*

2) *la tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi;*

3) *gli interventi nelle aree di effettiva produzione di tartufi delimitate ai sensi dell'articolo 15, comma 3⁽¹²⁰⁾ della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);*

4) *la prevenzione, la salvaguardia e la tutela del territorio dagli incendi boschivi.*

5. *Con la procedura indicata al comma 1 si*

provvede anche alla revisione del regolamento forestale.

6. Il regolamento forestale può prevedere che modalità di attuazione delle sue disposizioni e specifiche tecniche siano stabilite con atti degli enti locali competenti, formulati in relazione alle esigenze delle diverse realtà territoriali.

Art. 39 bis

Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco⁽⁴⁷⁾

1. La Giunta regionale, in casi di necessità ed urgenza, può adottare con provvedimento motivato specifiche misure di tutela e di salvaguardia del bosco, specificando il periodo e l'ambito territoriale di applicazione delle stesse anche in deroga alle norme del regolamento forestale.

Art. 40

Regolamenti degli enti locali per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni⁽²⁾⁽¹¹⁰⁾

1. Le province, le comunità montane, i comuni e gli enti parco adottano, con regolamento, ai sensi dell'articolo 117, comma sesto,⁽¹²¹⁾ della Costituzione, la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto delle norme della presente legge e in coerenza con il regolamento forestale.

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni;

b) la modulistica e la documentazione da allegare per le principali tipologie di opere e lavori previsti dal regolamento forestale;

c) le procedure per la richiesta di documentazione aggiuntiva e la relativa sospensione dei termini;

d) le procedure e le modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera;

d bis)⁽¹⁵⁸⁾ le procedure per coordinare il rilascio delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e delle concessioni edilizie;

e) le ulteriori modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi.

Art. 41

Trasformazione del bosco

1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale.

2. La trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusiva-

mente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.

3.⁽⁴⁸⁾ La provincia, in sede di verifica della conformità del piano strutturale del comune alle prescrizioni del piano territoriale di coordinamento (PTC), ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) e successive modificazioni, si esprime in forma specifica in relazione alle previsioni di trasformazione dei boschi.

3 bis.⁽⁴⁹⁾ La provincia si esprime altresì in forma specifica sulle previsioni di trasformazione d'uso dei suoli sottoposti a vincolo idrogeologico negli strumenti urbanistici generali e loro varianti e negli strumenti attuativi e loro varianti.

Art. 42

Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli⁽⁵⁰⁾⁽¹¹²⁾

1. La trasformazione dei boschi è subordinata ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ai fini del vincolo paesaggistico.

2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata dal comune ai sensi della legislazione regionale vigente e nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490⁽¹⁴²⁾ (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352).

3. Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico sono altresì soggetti ad autorizzazione:

a) la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

b) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

c) la realizzazione di ogni opera e movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque.

4. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dalla provincia o dalla comunità montana per:

a) la trasformazione dei boschi;

b) le trasformazioni dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione;

c) la realizzazione di movimenti di terreno o di opere che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque, connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

d) la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi di cui all'articolo 49.

5. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è rilasciata dal comune per:

a) la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata per la realizzazione di edifici,

manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive;

b) la realizzazione di ogni opera o movimento di terreno che possa alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connesse alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi.

6. Nei casi di cui al comma 4 per le trasformazioni ed opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica o comunque ad autorizzazione o concessione ai sensi della normativa urbanistica, l'autorizzazione della provincia o della comunità montana è acquisita d'ufficio dal comune prima del rilascio dell'autorizzazione o concessione di competenza.

7. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il rilascio della autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può avvenire tramite silenzio-assenso e quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori.

8. Nel regolamento forestale sono altresì individuati i casi in cui le opere e i movimenti di terreno sono eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

9. Ai fini della sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione d'inizio dei lavori e dell'eseguità delle opere e movimenti di terreno senza autorizzazione o dichiarazione, nel regolamento forestale sono definite le norme tecniche relative all'esecuzione dei lavori.

10. Le procedure semplificate di cui al comma 7 riguardano le opere ed i lavori che per loro natura ed entità non comportano trasformazione permanente di boschi, rilevanti movimenti di terreno e rischi di dissesto idrogeologico, nonché gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità sulla base delle indagini di cui all'articolo 1⁽¹²²⁾ della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741).

11. I casi di cui al comma 8 sono individuati nel regolamento forestale limitatamente alle seguenti tipologie:

a) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere esistenti;

b) realizzazione di impianti e reti di servizio che non comportino, se lineari, scavi di dimensioni superiori a 1 metro di larghezza e 1,5 metri di profondità, se puntuali, scavi di volume superiore a 3 metri cubi;

c) recinzioni e altre piccole opere pertinenziali che non alterino la circolazione delle acque e non comportino movimentazioni di terreno superiori a 3 metri cubi.

12. Gli interventi di cui al comma 11 sono, in ogni caso, attuati nel rispetto delle norme relative al taglio dei boschi e delle altre piante forestali, escludendo comunque interventi che comportino lo sradicamento di piante e ceppaie forestali.

Art. 43

Divieti di trasformazione⁽⁵¹⁾

1. E' vietata, per un periodo di venti anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fatti salvi i casi in cui le norme che prevedono il contributo consentano espressamente tale trasformazione e i casi in cui la trasformazione sia necessaria per la realizzazione di opere pubbliche.

2. È altresì vietata la trasformazione dei boschi distrutti o danneggiati dal fuoco, secondo quanto previsto dall'articolo 76, comma 5.

3. Per la realizzazione di opere di pubblico interesse o per gli interventi espressamente previsti dal regolamento forestale, la provincia o la comunità montana, in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, possono rimuovere il divieto di cui al comma 1.

4. Per la realizzazione di opere o interventi che interessano il territorio di più province o comunità montane si procede a mezzo di conferenza dei servizi ai sensi della normativa vigente. La conferenza dei servizi è promossa dall'ente che ha la competenza in ordine al provvedimento amministrativo finale sull'opera o intervento da realizzare.

Art. 44

Rimboschimento compensativo⁽⁵²⁾

1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2.000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al d.lgs. 490/1999⁽¹⁴²⁾.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Il rimboschimento compensativo è attuato a cura e spese del beneficiario dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva. In caso di inerzia del beneficiario, la provincia o la comunità montana provvedono a realizzare il rimboschimento, ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.

4. La provincia o la comunità montana prescrivono le modalità e i tempi d'attuazione del rimboschimento compensativo e i terreni che ne sono interessati nell'ambito del territorio di competenza.

5. La provincia o la comunità montana posso-

no richiedere un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie al beneficiario.

6. Qualora non siano reperibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, la provincia o la comunità montana subordinano il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione boschiva al versamento del costo presunto del rimboschimento stesso e lo destinano alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 10 nell'ambito dell'attività programmata.

7. Qualora la trasformazione del bosco comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 5 ettari, la provincia o la comunità montana ne danno comunicazione alla Giunta regionale che, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può prescrivere le modalità ed i tempi d'esecuzione del rimboschimento compensativo o degli interventi di cui all'articolo 10 e prevedere che i terreni interessati ricadano anche nel territorio di altre province o comunità montane.

Art. 45

Conversione del bosco e sostituzione di specie

1. È vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.

2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui semplici.

3. È vietata la sostituzione di specie forestali autoctone con specie esotiche e di specie definitive con specie pioniere o preparatorie.

4.⁽⁵³⁾ Per motivi di difesa fitosanitaria, di salvaguardia idrogeologica, di ricerca e sperimentazione, la provincia o la comunità montana possono autorizzare la conversione del bosco o la sostituzione di specie, in deroga ai divieti di cui al presente articolo.

5.⁽⁵⁴⁾ Per motivi di difesa fitosanitaria la provincia o la comunità montana possono, altresì, imporre al proprietario la conversione del bosco o la sostituzione di specie, anche in deroga ai divieti di cui al presente articolo.

Art. 46

Taglio dei boschi

1.⁽⁵⁵⁾ Entro il 30 giugno di ogni anno, le province e le comunità montane individuano la superficie massima che, nei dodici mesi successivi al 1° settembre, può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70 per cento di scopertura del suolo. La superficie massima utilizzabile per i predetti tagli è determinata per singolo bacino o sottobacino idrografico in funzione delle sue caratteristiche ambientali, in modo particolare idrogeologiche, della tipologia dei boschi e dei tagli boschivi.

2. Il regolamento forestale determina le modalità per la corretta applicazione del limite ai tagli di cui al comma 1.

3. Il taglio raso dei boschi d'alto fusto è vietato ad eccezione dei casi espressamente previsti dal regolamento forestale.

Art. 47

Autorizzazione al taglio⁽⁵⁶⁾⁽¹¹²⁾

1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.

2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione della provincia o della comunità montana. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.

3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42.

4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.

5. Sono comunque soggetti a sola dichiarazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti tagli, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del regolamento forestale:

a) di utilizzazione di boschi cedui trattati a raso che presentino le seguenti caratteristiche:

1) età compresa tra il turno minimo prescritto e due volte il turno stesso e comunque non superiore ai trentasei anni;

2) dotazione di matricine inferiore a duecento per ettaro o, comunque, con un'area d'insidenza delle chiome non superiore al 70 per cento della superficie;

3) estensione della tagliata inferiore a 5 ettari, comprese le superfici di bosco contigue che siano state oggetto di taglio nei tre anni precedenti o che risultino prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza;

b) di utilizzazione di boschi cedui trattati a sterzo i cui polloni di maggior diametro non abbiano superato l'età di trentasei anni ed entro i limiti di superficie di cui al punto a);

c) di utilizzazione di cedui di robinia, di salice o di nocciolo entro i limiti di superficie di cui al punto a);

d) di diradamento delle fustaie;

e) di avviamento di boschi cedui all'alto fusto;

f) a scopo fitosanitario.

6. I tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione non possono eccedere la superficie di 1.000 metri quadrati per ogni proprietà e anno e devono essere eseguiti nel rispetto delle norme tecniche indicate nel regolamento forestale.

7. Entro il termine dei venti giorni di cui al comma 5, la provincia o la comunità montana possono dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione del taglio ed alla tutela del bosco.

8. Sono altresì soggetti a sola dichiarazione, da presentare almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori, i tagli previsti nei piani di gestione di cui agli articoli 30 e 32, nei piani di gestione e nei piani di taglio di cui all'articolo 48 e nei piani di coltura di cui all'articolo 67.

9. Nei casi in cui sia prevista la rinnovazione artificiale posticipata del soprassuolo oggetto di taglio, la provincia o la comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione dei relativi lavori.

10. I tagli boschivi diversi dai tagli colturali di cui all'articolo 47 bis sono soggetti alle autorizzazioni di cui all'articolo 151 del d.lgs. 490/1999.⁽¹²³⁾⁽¹⁴²⁾

Art. 47 bis
Taglio colturale⁽³⁾

1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.

2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:

a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;

b) i tagli fitosanitari;

c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei castagneti da frutto;

d) i tagli destinati al ripristino dei soprassuoli danneggiati dal fuoco e da altri eventi calamitosi, nonché alla riduzione del rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico ed all'eliminazione di altri rischi per la pubblica incolumità;

e) i tagli a carico della vegetazione arborea e arbustiva destinati alla regolazione dello sviluppo della vegetazione nell'ambito della manutenzione necessaria al mantenimento in efficienza e sicurezza di manufatti, delle aree di pertinenza di elettrodotti, della viabilità pubblica e delle opere e sezioni idrauliche;

f) i tagli di avviamento dei boschi cedui all'alto fusto;

g) i tagli di utilizzazione dei boschi cedui;

h) i tagli successivi e i tagli saltuari nei boschi d'alto fusto;

i) i tagli di utilizzazione a buche o strisce di superficie inferiore a un ettaro nei boschi d'alto fusto;

l) i tagli a raso di fustaie finalizzati alla rinnovazione naturale o previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati e in corso di validità.

3. Sono considerati eseguiti in difformità sostanziale dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, i seguenti tagli:

a) il taglio di fustaie, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento soggetto a dichiarazione di taglio, eseguito in assenza di autorizzazione, ove prevista, o su superfici eccedenti di oltre il 20 per cento quella autorizzata o, comunque, eccedenti la superficie autorizzata di oltre 5 mila metri quadri;

b) il taglio di bosco ceduo, ad eccezione del taglio di sfollo o di diradamento o di avviamento all'alto fusto, eseguito senza la prevista autorizzazione o dichiarazione su una superficie superiore a un ettaro o su superficie eccedente quella autorizzata o dichiarata di oltre un ettaro;

c) il taglio eseguito in boschi di età inferiore rispetto al turno minimo prescritto, fatti salvi i casi autorizzati;

d) il taglio di ceduzione in boschi cedui invecchiati eseguito in assenza di autorizzazione ove prescritta;

e)⁽¹⁵⁹⁾ i tagli che comportino un prelievo maggiore ovvero un rilascio minore del 20 per cento, in numero di soggetti o in massa legnosa, rispetto a quanto autorizzato, consentito o prescritto, purché il taglio in violazione sia riferito ad un numero di soggetti superiore a dieci o ad una massa legnosa superiore a 10 metri cubi.

4. I tagli colturali, comprese le opere connesse di cui all'articolo 49 per la cui esecuzione non sia necessario il rilascio di autorizzazione o concessione edilizia, si attuano nelle forme previste ed autorizzate dalla presente legge, costituiscono interventi inerenti esercizio di attività agro-silvo-pastorale e per essi non è richiesta, ai sensi dell'articolo 152⁽¹²⁴⁾⁽¹⁴²⁾ del d.lgs. 490/1999, l'autorizzazione di cui all'articolo 151⁽¹²³⁾⁽¹⁴²⁾ del citato decreto legislativo.

Art. 48

Piano di gestione e piano dei tagli⁽⁴⁾

1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima

di dieci anni che preveda fra l'altro:

- a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
- b) il piano dei tagli e la ripresa legnosa;
- c) le opere connesse all'attività forestale.

2. Il taglio del bosco può essere altresì attuato sulla base di un piano pluriennale dei tagli della durata minima di cinque anni.

3. Il piano dei tagli e i piani di gestione, con l'esclusione del piano di gestione di cui all'articolo 30, sono approvati dalla provincia o dalla comunità montana.

4. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la redazione del piano di gestione e del piano dei tagli.

5.⁽¹¹¹⁾ Il piano dei tagli, eventualmente ricompreso nel piano di gestione, è obbligatorio per le superfici boscate di un corpo aziendale che comprende boschi, come definiti dall'articolo 3 comma 1, di superficie accorpata superiore a 100 ettari. Non sono soggetti all'obbligo del piano i tagli di cui all'articolo 47 bis, comma 2, lettere b), c), d) ed e), nonché i tagli di qualsiasi natura e tipologia effettuati su una superficie complessiva non superiore a cinque ettari per quinquennio. Per i corpi aziendali ricadenti nel territorio di più province o comunità montane è competente l'ente nel cui territorio è posta la maggior parte della superficie boscata.

6. Il piano di gestione e il piano dei tagli possono, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

Art. 49

Opere connesse al taglio dei boschi

1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e d'esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:

a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;

b) la realizzazione di piste temporanee d'esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;

c) la realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici per la movimentazione di terreno, di nuovi sentieri o mulattiere per l'accesso ai boschi di persone o bestiame da soma;

d) la realizzazione di condotte o canali temporanei per l'avvallamento ed il trascinamento del legname e di linee d'esbosco con teleferiche, gru a cavo o similari, che non comportino asportazione di ceppaie e che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori;

e) la realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, che siano oggetto di ripristino al termine dei lavori.

2. Il regolamento forestale disciplina l'esecuzione delle opere di cui al comma 1.

3.⁽⁵⁷⁾ L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione della provincia o della comunità montana, da rilasciarsi comunque in riferimento a tagli boschivi da attuare in conformità all'articolo 47, previa valutazione della compatibilità delle opere medesime con l'assetto idrogeologico dei boschi interessati. L'autorizzazione della provincia o della comunità montana non è richiesta per i lavori di manutenzione ordinaria della viabilità esistente.

4.⁽⁵⁸⁾ Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui, per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria della viabilità forestale esistente e per la realizzazione di nuovi sentieri e mulattiere di cui al comma 1, lettera c), l'autorizzazione può essere sostituita da dichiarazione d'inizio dei lavori. A tal fine sono definite norme tecniche per l'esecuzione dei lavori.

5.⁽⁵⁹⁾ Nei casi in cui sia prescritto il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la provincia o la comunità montana possono richiedere la preventiva costituzione di un deposito cauzionale o altre garanzie finanziarie.

6.⁽⁶⁰⁾ Abrogato

Art. 50

Epoca del taglio⁽⁶¹⁾

1. Il regolamento forestale indica l'epoca del taglio del bosco in funzione delle specie che lo compongono, delle sue forme colturali, delle condizioni stazionali, vegetazionali e fitosanitarie ed in relazione ai periodi riproduttivi della fauna selvatica.

2. L'epoca del taglio è stabilita secondo calendari riferiti ai principali tipi di bosco.

Art. 51

Sradicamento di piante e ceppaie

1. Nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietato lo sradicamento di piante forestali e di ceppaie vive, fatti salvi i casi in cui lo sradicamento medesimo si renda necessario per l'esecuzione di opere autorizzate ai sensi della presente legge e i casi particolari previsti dal regolamento forestale.

2.⁽⁶²⁾ Il regolamento forestale indica, altresì, i casi in cui lo sradicamento di piante morte e di ceppaie secche è vietato o soggetto ad autorizzazione della provincia o della comunità montana.

Art. 52

Boschi in situazioni speciali

1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e tratta-

mento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:

a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;

b) sulle cime o lungo i crinali ove sono presenti rilevanti limitazioni allo sviluppo della vegetazione;

c) al limite della vegetazione arborea, entro una fascia di 300 metri di larghezza dal mare o lungo i corsi d'acqua.

2.⁽⁶³⁾ *Nell'ambito dei boschi di cui al comma 1, le province e le comunità montane, individuano e descrivono in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi.*

3.⁽⁶⁴⁾ *Gli elenchi sono pubblicati per trenta giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla provincia o alla comunità montana che li approvano.*

4.⁽⁶⁵⁾ *Le province e le comunità montane aggiornano gli elenchi di cui al comma 2 con le procedure di cui al comma 3.*

5.⁽⁶⁶⁾ *Le province e le comunità montane utilizzano gli elenchi di cui al comma 2 per redigere l'inventario dei boschi in situazioni speciali.*

Art. 53

Coltivazione della sughera

1.⁽⁵⁾ *L'estrazione del sughero dalla quercia sughera è consentita solo quando il fusto abbia raggiunto una circonferenza di 60 centimetri misurata a metri 1,30 da terra e sopra scorza. La parte di fusto decorticata non deve superare in altezza il triplo della misura della circonferenza.*

2. Nessuna operazione di estrazione del sughero è, comunque, consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

3. L'estrazione del sughero è consentita nel periodo 15 maggio - 31 agosto.

4.⁽⁶⁷⁾ *La provincia o la comunità montana possono autorizzare, in presenza di particolari situazioni colturali, turni inferiori ai nove anni e periodi di estrazione diversi da quanto stabilito nel comma 3.*

5.⁽⁶⁸⁾ *Il taglio delle sughere nelle sugherete è autorizzato dalla provincia o dalla comunità montana.*

Art. 54

Coltivazione dei castagneti da frutto

1. Nei castagneti da frutto è consentito, a fini colturali:

a) il taglio e l'estirpazione degli arbusti;

b) la capitozzatura e la sostituzione delle piante morte o non più produttive.

2.⁽⁶⁹⁾ *Il regolamento forestale disciplina le operazioni colturali nei castagneti da frutto e prevede i casi in cui è richiesta la comunicazione preventiva delle operazioni medesime alla provincia o alla comunità montana.*

3.⁽⁷⁰⁾ *Il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non più produttive nei castagneti da frutto è soggetto ad autorizzazione della provincia o della comunità montana.*

Art. 55

Piante forestali non ricomprese nei boschi

1. Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all'articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani.

2. Il regolamento forestale stabilisce, altresì, le norme di tutela delle formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o copertura del suolo di cui all'articolo 3.

3.⁽⁷¹⁾ *Il regolamento forestale individua i casi in cui il taglio delle piante di cui al comma 1 e delle formazioni forestali di cui al comma 2 è soggetto ad autorizzazione della provincia o della comunità montana o a preventiva dichiarazione.*

Art. 56

Taglio degli arbusti

1. Il taglio degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è consentito nel rispetto delle modalità previste dal regolamento forestale.

2. L'estirpazione degli arbusti e dei cespugli nei boschi e nei terreni vincolati per scopi idrogeologici è vietata salvo i casi in cui sia necessaria per la realizzazione delle trasformazioni, delle opere e dei movimenti di terreno autorizzati ai sensi dell'articolo 42 e dell'articolo 49 e per la manutenzione e la ripulitura delle opere idrauliche, idraulico forestali, di bonifica e dei corsi d'acqua.

3. L'estirpazione degli arbusti è, altresì, consentita nei casi previsti e disciplinati dal regolamento forestale.

Art. 57

Difesa fitosanitaria⁽⁷²⁾

1. *Le province e le comunità montane, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana) e successive modificazioni, controllano lo stato fitosanitario dei boschi e la corretta applicazione delle forme di lotta obbligatoria ai sensi della normativa vigente.*

2. I proprietari ed i possessori di boschi danno immediata comunicazione alla provincia o alla comunità montana della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante ed all'ambiente e di danni fitosanitari d'altra origine. La provincia o la comunità montana informano l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme ed i metodi di lotta.

3. I proprietari e i possessori di boschi colpiti da parassiti o da altre fitopatie sono tenuti ad eseguire a propria cura e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla provincia o dalla comunità montana. In caso di inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o la comunità montana provvedono agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente.

4. Se i danni causati da parassiti o da altri agenti non possono essere efficacemente contrastati dal solo intervento dei proprietari o dei possessori dei boschi, la provincia o la comunità montana predispongono progetti d'intervento da realizzare nell'ambito degli atti della programmazione regionale o degli interventi urgenti di cui all'articolo 4, comma 3.

5. Qualora i danni ai boschi superino l'ambito di competenza di una provincia o di una comunità montana, la Giunta regionale può adottare direttive per il coordinamento delle prescrizioni di cui al comma 3 o dei progetti di cui al comma 4.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le aree forestali.

Art. 58

Danni da fauna selvatica

1. La provincia, al fine di prevenire, monitorare e contenere i danni provocati ai boschi dalla fauna selvatica, richiede al Comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), agli enti parco regionali ed agli altri soggetti, pubblici e privati, competenti per la gestione faunistica del territorio, la predisposizione e la realizzazione di programmi d'intervento e di progetti volti al mantenimento della densità faunistica compatibile con l'ambiente.

2. La prevenzione in tutte le aree forestali ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle aree forestali in rinnovazione, fino ad un'altezza media delle piante di 3 metri, sono soggetti alla normativa in materia di danni all'agricoltura di cui alla l.r. 3/1994.

Art. 59

Circolazione fuori strada

1. La circolazione dei veicoli a motore nei boschi è disciplinata dalla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazio-

ne fuori strada dei veicoli a motore) e successive modificazioni.

2. Sono, altresì, disciplinati dalla l.r. 48/1994 la costruzione e l'uso di impianti e percorsi, fissi o temporanei, per lo svolgimento di attività ricreative o agonistiche con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada.

Art. 60

Abbandono di rifiuti

1. È vietato abbandonare rifiuti nelle aree forestali, al di fuori dei punti di raccolta appositamente indicati ed attrezzati.

2. I comuni e le comunità montane promuovono e realizzano i punti di raccolta di cui al comma 1 nelle aree maggiormente frequentate.

3. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nei boschi e nelle aree forestali sono sanzionati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni.

Art. 61

Alberi monumentali

1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49).

Art. 62

Tutela della flora spontanea⁽⁶⁾

1. Per la tutela della flora spontanea delle aree forestali, su tutto il territorio regionale, si applica la disciplina di cui alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla l.r. 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla l.r. 11 aprile 1995, n. 49).

Art. 63

Raccolta dei prodotti secondari del bosco

1. Ai fini della presente legge sono considerati prodotti secondari del bosco:

- a) i funghi epigei ed ipogei;
- b) le fragole;
- c) i lamponi;
- d) i mirtilli;
- e) le more di rovo;
- f) le bacche di ginepro;
- g) gli asparagi selvatici;
- h) i muschi.

2. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è regolata dalla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) e successive modificazioni e dalla legge re-

gionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) e successive modificazioni.

3.⁽¹⁴⁰⁾ La raccolta degli altri prodotti secondari del bosco, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale.

4. La raccolta dei prodotti di cui al comma 1, lettere da b) a h), deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. È comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini.

5.⁽⁷³⁾ *Chi raccoglie, a fini di commercio, i prodotti di cui al comma 1, lettere da b) ad h), può essere autorizzato dalla provincia o dalla comunità montana ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione, non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione, è soggetta a concessione.*

6. La raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario od il possessore del fondo.

7. La Giunta regionale può modificare l'elenco di cui al comma 1.

Art. 64
Alberi di Natale⁽⁷⁴⁾

1. *La produzione e la commercializzazione di abeti o di altre conifere destinate ad alberi di Natale, provenienti da vivai, sono disciplinate dalla normativa vigente in materia di attività vivaistica.*

2. *Il trasporto e la commercializzazione di abeti e di altre conifere o dei loro cimali destinati ad alberi di Natale, provenienti da attività selvicolturale, sono subordinati al rilascio, da parte della provincia o della comunità montana, di un attestato di provenienza. Le singole piante o i cimali devono essere muniti di uno speciale contrassegno.*

3. *È vietato il trasporto e la commercializzazione di piante di abete e di altre conifere dotate di apparato radicale e non provenienti da vivai.*

4. *La Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il model-*

lo dell'attestato di provenienza e dei contrassegni.⁽¹⁰⁶⁾ Entro lo stesso termine, la provincia e la comunità montana stabiliscono le procedure per il loro rilascio e per l'apposizione dei contrassegni.

Art. 65
Pascolo nei boschi⁽⁷⁵⁾

1. *Nei boschi sono consentiti il pascolo e l'allevamento di selvaggina ungulata.*

2. *Il regolamento forestale disciplina il pascolo e l'allevamento nei boschi e nelle aree forestali, con particolare riguardo ai rimboschimenti, alle tagliate, alle aree in rinnovazione, ai boschi degradati ed ai boschi in situazioni speciali di cui all'articolo 52.*

3. *La provincia e la comunità montana possono, altresì, disporre divieti di pascolo e prevedere limiti relativamente alle specie allevate e ai carichi ammissibili.*

Art. 66
Arboricoltura da legno⁽⁷⁶⁾

1. *L'arboricoltura da legno attiene ad impianti di specie forestali destinate alla produzione intensiva di legno, realizzati in terreni non boscati.*

2. *L'impianto per arboricoltura da legno non vincola la destinazione a bosco del terreno interessato e non è soggetto alla normativa dettata dalla presente legge per i boschi, fatte salve le norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e quelle specificamente indicate dalla presente legge e dal regolamento forestale.*

3. *Chi intende realizzare un impianto di arboricoltura da legno o il suo espianto ne dà comunicazione alla provincia o alla comunità montana. Sono fatte salve le autorizzazioni di legge, in particolare ai fini del vincolo idrogeologico e di polizia delle acque pubbliche.*

4. *Le province e le comunità montane redigono l'inventario degli impianti di arboricoltura da legno secondo le indicazioni della Giunta regionale.*

Art. 67
Piano di coltura⁽⁷⁷⁾

1. *I boschi, che sono stati costituiti, migliorati, ricostituiti o assoggettati a conversione o sostituzione di specie con contributo finanziario pubblico sono gestiti in conformità ad un piano di coltura.*

2. *Il piano, predisposto dal proprietario o dal possessore del bosco ed approvato dalla provincia o dalla comunità montana entro novanta giorni dalla sua presentazione, individua le modalità per la coltivazione, l'utilizzazione e la conservazione del bosco e provvede per un arco di tempo non superiore a dieci anni.*

3. *Il piano di coltura può essere richiesto dalla provincia o dalla comunità montana anche per la gestione di impianti di arboricoltura da legno e di altri boschi.*

4. Il proprietario od il possessore del bosco può proporre alla provincia o alla comunità montana modifiche al piano di coltura. L'ente che riceve la proposta si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di modifica o aggiornamento.

5. Il piano di coltura può, per esigenze motivate, prevedere interventi in deroga alle disposizioni del regolamento forestale secondo quanto indicato dal regolamento stesso.

Art. 68

Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali

1.⁽⁷⁸⁾ Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della l. 394/1991, articolo 13.⁽¹¹⁷⁾

2.⁽⁷⁾ Abrogato

3. Sono fatte salve le prescrizioni dei piani e regolamenti del parco nazionale in merito agli interventi consentiti con semplice comunicazione d'inizio dei lavori.

4. Nell'ambito dei parchi regionali, dei parchi provinciali e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette d'interesse locale), l'Ente parco o l'organismo di gestione è competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo. Le autorizzazioni si conformano alle prescrizioni del piano e del regolamento del parco e della riserva naturale o, in assenza di questi, si conformano alla disciplina del regolamento forestale.

5. Per i parchi regionali della Maremma, di Migliarino - S. Rossore e Massaciuccoli e delle Alpi Apuane, le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui all'articolo 20⁽¹²⁵⁾ della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzioni degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli - Soppressione dei relativi consorzi) e all'articolo 20⁽¹²⁶⁾ della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'ente per la gestione del parco regionale delle Alpi Apuane - Soppressione del relativo consorzio). Per i parchi provinciali e le riserve naturali le autorizzazioni sono rilasciate contestualmente al nulla osta di cui agli articoli 14⁽¹²⁷⁾ e 18⁽¹²⁸⁾ della l.r. 49/1995.

CAPO II

Difesa dei boschi dagli incendi⁽¹¹³⁾

Art. 69

Definizioni relative all'attività antincendi boschiva regionale (AIB)⁽⁷⁹⁾

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività ad espandersi, che interessa il bo-

sco, le aree assimilate e gli impianti di arboricoltura da legno di cui all'articolo 66, oppure i terreni incolti, i coltivi, ed i pascoli situati entro 50 metri da tali aree.

2. La previsione, la prevenzione e la lotta attiva degli incendi boschivi costituiscono l'attività antincendi boschivi regionale (AIB).

Art. 70

Competenze della Regione⁽⁸⁰⁾

1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB).

2. Nell'ambito dell'AIB la Regione svolge, in particolare:

- a) la pianificazione e realizzazione delle opere, degli interventi e dei servizi di interesse regionale;
- b) il telecontrollo e le telecomunicazioni;
- c) i servizi aerei di supporto alle attività di prevenzione e lotta attiva;
- d) il rilevamento dati e statistica;
- e) la divulgazione di notizie e dati;
- f) l'addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB.

3. Le attività e l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 possono essere affidate alle province, alle comunità montane, ai comuni, agli enti gestori dei parchi regionali e ad altri enti regionali.

Art. 70 bis

Competenze delle province⁽⁸¹⁾

1. Le province, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

- a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;
- b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione dell'attività di previsione di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Le province provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 76 utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 50, lettera d)⁽¹²⁹⁾, della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4.

Art. 70 ter

Competenze dei comuni⁽⁸²⁾

1. I comuni, sulla base delle indicazioni contenute nel piano AIB, svolgono le seguenti attività:

a) istituiscono proprie squadre AIB, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b), per provvedere alla prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi;

b) assicurano i servizi logistici necessari per le squadre di pronto intervento e per gli altri soggetti che concorrono all'estinzione dell'incendio, adottando gli eventuali provvedimenti autoritativi;

c) assicurano la disponibilità, previo apposito censimento, degli automezzi e delle macchine operatrici esistenti nell'ambito territoriale di competenza e utilmente impiegabili nelle operazioni d'estinzione attraverso convenzioni con i proprietari, fermo restando il potere di requisizione del sindaco nei casi di grave ed urgente necessità, come previsto dall'articolo 7⁽¹³⁰⁾ della legge 20 marzo 1865, n. 2248 concernente (Legge sul contenzioso amministrativo "Allegato E").

2. I comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano AIB, provvedono ad istituire il catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.

3. I comuni, per eventuali osservazioni, espongono per trenta giorni all'albo pretorio comunale l'elenco dei terreni da inserire nel catasto. All'esposizione dell'elenco viene data tempestiva pubblicità attraverso pubbliche affissioni. Decorso trenta giorni i comuni valutano le osservazioni presentate e approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

4. I comuni aggiornano annualmente il catasto di cui al comma 2 e registrano le scadenze delle prescrizioni relative ai divieti di cui all'articolo 76, commi 4, 5 e 7 dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati all'articolo 76, commi 4, 5 e 7.

Art. 70 quater
Interventi nell'ambito dell'AIB⁽⁸³⁾

1. Nell'ambito dell'AIB sono individuate, in particolare, le seguenti attività:

a) pianificazione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture per l'AIB, compreso gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

b) pianificazione, realizzazione e manutenzione degli interventi per la salvaguardia, il ripristino e per la ricostituzione delle aree percorse dal fuoco;

c) gestione ed impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale utilizzati nell'AIB;

d) pianificazione ed effettuazione dei servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, se-

condo le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB, dalle province, dalle comunità montane, dai comuni, dagli enti gestori dei parchi regionali e da altri enti regionali.

Art. 71
Lotta attiva agli incendi boschivi⁽⁸⁴⁾

1. La lotta attiva agli incendi boschivi è effettuata dagli enti di cui all'articolo 70 quater, comma 2; per tali compiti la Regione può anche avvalersi, con le attribuzioni e le modalità previste dal piano AIB:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in base a specifici accordi o convenzioni;

b) di squadre costituite da appartenenti ad associazioni del volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato) e della l.r. 28/1993 e successive modificazioni.

2. Per garantire il coordinamento della propria organizzazione con le strutture statali la Regione istituisce la sala operativa unificata permanente (SOUP) la cui struttura, operatività e gestione sono definite dal piano AIB.

Art. 72
Obblighi degli enti locali e degli enti parco⁽⁸⁵⁾

Abrogato

Art. 73
Volontariato⁽⁸⁶⁾

Abrogato

Art. 74
Pianificazione dell'AIB⁽⁸⁷⁾

1. La pianificazione dell'AIB è costituita da:

a) piano AIB⁽¹⁵⁵⁾, approvato dalla Giunta regionale;

b) piani operativi annuali provinciali AIB, approvati dalle province.

2. Il piano AIB individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce in particolare:

a) gli indici di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi nel territorio regionale;

b) le opere, gli interventi, le attività relativi alla previsione, prevenzione e lotta attiva degli incendi boschivi e in particolare:

1) gli interventi colturali per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;

2) i criteri e le modalità per gli interventi pubblici di salvaguardia e di ripristino delle aree percorse dal fuoco;

3) i servizi per il controllo del territorio e la lotta attiva agli incendi boschivi;

4) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;

c) le competenze per il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento, nonché le procedure operative per l'AIB;

d) le modalità d'impiego delle squadre del volontariato;

e) le attività informative per la prevenzione degli incendi boschivi e per la segnalazione di ogni eventuale situazione a rischio;

f) l'individuazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale regionale, da utilizzare per le attività di addestramento e aggiornamento del personale che opera, a qualunque livello, nell'AIB e detta, altresì, ulteriori disposizioni per il loro svolgimento;

g) i criteri e le modalità di finanziamento dei soggetti che operano all'AIB;

h) qualsiasi altra indicazione e procedura ritenuta necessaria ai fini della pianificazione, organizzazione ed attuazione dell'AIB.

3. Il piano AIB ha validità pluriennale. Annualmente la Giunta regionale può aggiornare o integrare il piano in particolare per quanto riguarda:

a) la verifica degli indici di pericolosità;

b) la localizzazione delle opere e degli impianti di cui al comma 2, lettera b), numero 4), da realizzare nell'ambito della programmazione regionale ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 10 della presente legge.

4. Il piano AIB contiene una specifica sezione per le aree naturali protette regionali, i cui contenuti sono definiti attraverso le proposte dei rispettivi enti gestori, trasmesse alla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta e valutate sentito il Corpo forestale dello Stato.

5. Il piano per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato, di cui all'articolo 8, comma 2⁽¹³¹⁾, della l. 353/2000, predisposto dal Ministro dell'ambiente d'intesa con la Regione, costituisce, a far data dalla sua approvazione, parte integrante del piano AIB.

6. I piani operativi annuali provinciali AIB sono redatti con i contenuti e secondo le direttive del piano AIB e contengono almeno:

a) l'inventario e la cartografia delle aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, di cui all'articolo 70 bis, comma 1, lettera b);

b) la consistenza e la localizzazione di mezzi, attrezzature e personale impiegabili nell'AIB nell'anno di riferimento.

Art. 75

Addestramento del personale⁽⁸⁸⁾

Abrogato

Art. 76

Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi⁽⁸⁹⁾⁽¹³⁸⁾

1. Il regolamento forestale definisce:

a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio, i divie-

ti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;

b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica;

c) le aree che, dall'analisi dei dati statistici degli incendi, stazionali e vegetazionali, hanno un rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi.

2. Le province possono, in qualunque periodo dell'anno, in relazione all'andamento meteo-climatico, anche per singole aree omogenee:

a) modificare i periodi a rischio, di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine;

b) istituire periodi a rischio diversi da quelli di cui al comma 1, lettera b), individuandone, con specifici atti, le date di inizio e termine.

3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato:

a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.

5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata:

a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura;

b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo⁽¹³²⁾, della l. 353/2000 e successive modificazioni.

7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situa-

zioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

CAPO III

Materiale forestale di propagazione⁽¹⁰⁷⁾

Art. 76 bis

Ambito di applicazione⁽¹⁶⁰⁾

1. La disciplina del presente capo si applica al MFP relativo alle specie elencate nell'allegato D e destinato ad interventi relativi all'imboschimento e al rimboschimento, nonché all'arboricoltura da legno.

2. Non è soggetto alla disciplina del presente capo il MFP del quale sia provata la destinazione all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi ed il MFP, sotto forma di postime e parti di piante, per il quale sia provato che non è destinato agli interventi di cui al comma 1.

3. Qualora una ditta detenga o commercializzi a qualsiasi titolo materiali appartenenti alle specie di cui all'allegato D non destinati agli interventi di cui al comma 1 o destinati all'esportazione e riesportazione verso paesi terzi, è fatto obbligo di apporre sui materiali etichette recanti la dicitura "non per fini forestali" o "destinato all'esportazione verso paesi terzi".

Art. 77

Certificato principale d'identità⁽⁹¹⁾

1. Il MFP è soggetto a controllo di provenienza o identità clonale.

2. Ai fini del controllo di cui al comma 1, la provincia e la comunità montana rilasciano un certificato principale d'identità che attesta la provenienza del MFP e/o l'appartenenza del MFP vegetativo ai cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali.

3. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo, le eventuali disposizioni transitorie e provvede ad aggiornare l'elenco di cui all'allegato D.

Art. 78

Libro regionale dei boschi da seme⁽¹⁵²⁾

1. Ai fini del controllo del MFP, i boschi, gli arboreti e le piante relativi alle specie di cui all'allegato D, idonei alla produzione del MFP medesimo, sono iscritti nel Libro regionale dei boschi da seme (LRBS).

2. La Giunta regionale stabilisce i requisiti d'idoneità di boschi, arboreti e piante per la produzione del MFP, privilegiando le specie locali, al fine di favorire la tutela e il ripristino della vegetazione forestale autoctona, anche nel rispetto della legge regionale 16 luglio 1997, n. 50 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

3. La Giunta regionale provvede alla compila-

zione e all'aggiornamento del LRBS. Il LRBS e suoi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

4.⁽⁹³⁾ L'iscrizione al LRBS è promossa dalla provincia, dalla comunità montana o dall'ARSIA, anche su proposta del proprietario o su indicazione di enti scientifici o di ricerca. La proposta è trasmessa alla Giunta regionale e al proprietario o al possessore interessato, unitamente ad un disciplinare di gestione dei boschi da seme per un periodo non inferiore ai cinque anni.

5.⁽⁹⁴⁾ Avverso la proposta d'iscrizione di cui al comma 4 è ammessa la presentazione di osservazioni alla Giunta regionale da parte del proprietario o del possessore entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della proposta medesima.

6.⁽⁹⁵⁾ La Giunta regionale verifica la proposta e le eventuali osservazioni e approva l'iscrizione al LRBS e il relativo disciplinare di gestione. Nel caso di proposte avanzate dall'ARSIA acquisisce il parere della provincia o della comunità montana competenti per territorio. La Giunta provvede, inoltre, ad un indennizzo annuo nei confronti del proprietario o del possessore in relazione all'eventuale diminuzione del reddito del fondo interessato. Il disciplinare di gestione è vincolante e può derogare alle norme del regolamento forestale. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia o la comunità montana provvedono agli interventi di gestione previsti dal disciplinare, ponendo i relativi oneri a carico del proprietario o del possessore.

7. Con le procedure di cui ai commi 4, 5 e 6 si provvede all'aggiornamento del LRBS, comprese le revoche dell'iscrizione, e alla revisione del disciplinare di gestione dei boschi da seme.

8. La Regione può acquisire al proprio patrimonio agricolo-forestale, ai sensi dell'articolo 24, i boschi e gli arboreti iscritti nel LRBS.

Art. 79

Autorizzazione per la produzione e la vendita⁽⁹⁶⁾

1. L'esercizio dell'attività di produzione e vendita a qualsiasi titolo del MFP è soggetto all'autorizzazione della provincia o della comunità montana.

2. I titolari di autorizzazione devono:

a) tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda, il registro di carico e scarico, ove sono annotate cronologicamente e analiticamente l'entrata e l'uscita di MFP;

b) comunicare alla provincia o alla comunità montana, entro il 30 settembre di ogni anno, la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 agosto.

3. Limitatamente all'uso di MFP a fini di ricerca e sperimentazione, l'autorizzazione di cui al comma 1 non è richiesta agli istituti universitari,

agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai centri nazionali per la conservazione delle biodiversità forestale di cui all'articolo 10⁽¹⁴³⁾ del d.lgs. 227/2001.

4. Le province e le comunità montane costituiscono un registro dei soggetti autorizzati.

5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

Art. 79 bis

Requisiti di commercializzazione e modalità di movimentazione ed identificazione durante le fasi di produzione⁽¹⁶¹⁾

1. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate con riferimento agli elementi di cui agli articoli 8 e 9⁽¹⁴⁴⁾ del d.lgs. 386/2003.

2. Il MFP deve essere commercializzato e trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto indicato all'articolo 8⁽¹⁴⁴⁾ del d.lgs. 386/2003.

3. Le province o le comunità montane possono autorizzare:

- a) la mescolanza di materiali di moltiplicazione;
- b) la successiva propagazione vegetativa.

4. Nel territorio della Toscana, per effettuare rimboschimenti, imboschimenti od impianti di arboricoltura da legno, la messa a dimora di MFP appartenente alla categoria "identificato alla fonte" è consentita esclusivamente nella regione di provenienza, fatta salva una specifica autorizzazione della provincia o della comunità montana.

5. La Giunta regionale, previo parere delle commissioni consiliari competenti, definisce le modalità tecniche per l'applicazione del presente articolo.

Art. 80

Importazione⁽¹⁶²⁾

1. Fatta salva l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia fitosanitaria, la commercializzazione del MFP prodotto in altre regioni o nei paesi dell'Unione europea è subordinata alla presentazione del certificato attestante la provenienza e l'identità clonale, salvo quanto previsto al comma 2.

2. Per l'importazione di MFP dai paesi terzi si applica quanto previsto dal d.lgs. 386/2003.

CAPO IV SANZIONI

Art. 81

Vigilanza ed accertamento delle infrazioni

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti

cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 12 novembre 1993, n. 85⁽¹⁴⁵⁾ (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie).

3.⁽⁹⁷⁾ La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introito delle somme riscosse è delle province o delle comunità montane ad eccezione delle sanzioni relative alla materia di cui all'articolo 42, comma 5, che è di competenza dei comuni.

Art. 82

Sanzioni per la violazione delle disposizioni di legge⁽⁸⁾⁽¹¹⁴⁾

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 5.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d'uso in deroga ai divieti di cui all'articolo 76, comma 5 e all'articolo 43;

b) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 2.000,00 per:

1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d'uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nei regolamenti forestali;

2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d'autorizzazione o in difformità della stessa;

3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all'articolo 45 in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;

c) pagamento di una somma minima di euro 100,00 e massima di euro 1.000,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per:

1) ogni 2.500 metri quadrati o frazione minore per i tagli boschivi effettuati in assenza di autorizzazione al taglio o di approvazione del piano dei tagli ove prescritta, o in difformità sostanziale, ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, lettera e), dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio;

2) i tagli boschivi effettuati omettendo la dichiarazione preventiva ove prescritta;

3) le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi non definiti a rischio ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 dello stesso articolo;

e) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per ogni pianta o ceppaia sradicata in assenza di autorizzazione o in difformità della stessa, fatti salvi i casi previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

2. Qualora le violazioni siano commesse nei boschi in situazione speciale, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 52, comma 2, le sanzioni previste al comma 1 sono raddoppiate.

3. Sono inoltre applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.033,00 e massima di euro 10.330,00 per le violazioni ai divieti di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) e del comma 2 e nelle aree di cui al comma 1, lettera c) dello stesso articolo;

b)⁽¹⁶³⁾ abrogata

c)⁽¹⁶³⁾ abrogata

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00 per:

1) la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate dall'articolo 63;

2) la realizzazione di impianto d'arboricoltura da legno o il suo espanto senza la prescritta comunicazione;

3) ogni sughera e per ogni castagno da frutto abbattuti in violazione delle norme di cui agli articoli 53 e 54;

4) ogni 1.000 metri quadrati, o frazione minore, di sughereta o di castagneto da frutto sottoposti a coltura agraria in assenza d'autorizzazione o in difformità dalla stessa;

e) pagamento di una somma minima di euro 32,00 e massima di euro 320,00 per ogni capo di bestiame immesso al pascolo in violazione della norma di cui all'articolo 76, comma 4, lettera a); qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

f) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

1) ogni sughera decorticata in violazione alle norme;

2) ogni pianta o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commercializzato senza il permesso o il contrassegno regolamentare.

4. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 76, comma 4, lettera b) si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera e)⁽¹³³⁾ della l.r. 3/1994 e successive modificazioni.

4 bis.⁽¹⁶⁴⁾ Per le violazioni relative al titolo V, capo III della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 1.000,00 e massima di euro 6.000,00 per chiunque produca, detenga, venda o metta comunque in circolazione MFP senza l'autorizzazione di cui all'articolo 79;

b) pagamento di una somma minima di euro 500,00 e massima di euro 3.000,00 per chiunque ometta di tenere il registro di carico e scarico;

c) pagamento di una somma minima di euro 200,00 e massima di euro 1.200,00 per chiunque tenga irregolarmente il registro di carico e scarico od ometta la comunicazione della consistenza del MFP presente nelle proprie unità produttive;

d) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di sementi, e per centinaia o frazione di centinaia di piante, talee, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante, per chiunque acquista, distribuisce, trasporta, vende o altrimenti commercializza materiali di propagazione non separati in lotti identificati, o comunque senza poterne dimostrare la provenienza o l'identità clonale;

e) pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 300,00, con un minimo in ogni caso di euro 100,00, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piante, astoni od altro MFP messo a dimora in violazione della disposizione di cui all'articolo 79 bis, comma 4.

4 ter.⁽¹⁶⁴⁾ Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 4 bis, lettere b), c), d) la provincia o la comunità montana possono disporre la sospensione dell'autorizzazione per un periodo compreso tra due e cinque anni.

Art. 83

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale⁽⁹⁸⁾

1. Per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento forestale, dall'autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:

a) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 50,00 per:

1) ogni 500 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative all'allestimento e sgombero delle tagliate;

2) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati;

3) ogni pianta o ceppaia sradicata e ogni pianta potata in violazione alle norme, fatti salvi i casi sanzionati all'articolo 82;

4) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme concernenti i boschi affetti da malattia;

5) ogni capo di bestiame immesso in violazione delle norme sul pascolo; qualora si tratti di bestiame ovino l'importo della sanzione è ridotto del 50 per cento;

6) ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, in caso d'inosservanza delle norme relative al taglio degli arbusti.

b) pagamento di una somma minima di euro 5,00 e massima di euro 30,00 per ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme relative alle modalità di esecuzione del taglio. L'importo complessivo della sanzione proporzionale così calcolata è comunque determinato fino a un massimo di euro 30,00 per ogni 100 metri quadrati, o frazione minore, di bosco tagliato in cui sia rilevata la violazione.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o nel piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 50,00 e massima di euro 500,00, fatti salvi i casi sanzionati ai sensi dell'articolo 82, comma 1, lettera b), numero 1) e lettera d), numero 1).

Art. 84 Sanzioni aggiuntive⁽⁹⁹⁾

1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono causati danni ai boschi ed alle aree forestali, si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del valore medio di mercato delle piante tagliate o sradicate o del danno commesso, ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 82 e 83.

2. Qualora la violazione consista nel taglio di piante a fini selvicolturali o di trasformazione del bosco, la determinazione del danno riguarda solo le piante che non avrebbero dovuto essere tagliate o estirpate secondo le norme regolamentari vigenti o, in carenza, secondo le corrette tecniche selvicolturali.

3. Nei casi in cui la violazione si configuri come trasformazione del bosco o come difformità

sostanziale ai sensi dell'articolo 47 bis, comma 3, l'importo della sanzione di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.

4.⁽¹⁴¹⁾ La Giunta regionale individua le modalità per la valutazione delle piante tagliate o del danno commesso ed i soggetti incaricati di effettuare tale valutazione.

Art. 85 Ripristino⁽¹⁰⁰⁾

1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.

2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualunque titolo del bene oggetto della violazione i lavori sono prescritti anche a carico dei possessori a qualunque titolo in quanto obbligati in solido ai sensi dell'articolo 6⁽¹³⁴⁾ della l. 689/1981.

3. Per i fini di cui al comma 1, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico intima ai trasgressori e agli eventuali obbligati in solido l'esecuzione degli interventi necessari, fissando criteri, modalità e tempi di esecuzione, ed i termini dell'eventuale presentazione del progetto esecutivo dei lavori da realizzare.

4. Nel caso in cui i trasgressori o gli eventuali obbligati in solido non diano esecuzione ai provvedimenti d'intimazione nei termini prescritti, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede alla progettazione, alla direzione ed all'esecuzione dei lavori in danno dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido, richiedendo agli stessi il deposito delle somme corrispondenti alla spesa prevista. Se i soggetti obbligati non provvedono al deposito delle somme entro i termini e con le modalità previste, la relativa riscossione è effettuata ai sensi della normativa vigente per l'esazione delle contribuzioni dirette.

5. Per i fini di cui al comma 4 l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico provvede all'occupazione temporanea, anche d'urgenza, dei terreni e degli altri beni su cui devono essere eseguiti i lavori. Per tale occupazione non è dovuto alcun indennizzo al proprietario o al possessore da parte dell'ente stesso.

6. I trasgressori o gli eventuali obbligati in solido che non provvedono nei termini prescritti, all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1 o alla

presentazione del progetto esecutivo degli stessi, se richiesto, sono soggetti alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni 1.000 metri quadrati o frazione del terreno interessato dalla violazione.

6 bis.⁽¹⁶⁵⁾ Al fine di regolarizzare le opere previste dalla presente legge, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata dall'ente competente quando le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla presente legge, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo con le modalità di cui all'articolo 44. L'ente competente al momento del rilascio dell'autorizzazione in sanatoria può prescrivere l'esecuzione di lavori di consolidamento o adeguamento.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 86 Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante: *omissis*
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte alla data di entrata in vigore della presente legge in attuazione delle leggi modificate e abrogate di cui agli articoli 96 e 97.
3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi al 2000 si provvede con la legge annuale di bilancio.

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 87 Inventario forestale della Toscana (IFT)

1. Fino alla redazione dell'IFT di cui all'articolo 5 è assunto come inventario quello redatto ai sensi della legge regionale 15 maggio 1980, n. 56⁽¹⁴⁶⁾ (Inventario forestale della Toscana).

Art. 88
Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell'area forestale⁽¹⁰⁾

Abrogato

Art. 89 Materiale forestale di propagazione

1. In fase di prima applicazione della presente

legge, il LRBS di cui all'articolo 78 è costituito dalle schede del Libro nazionale dei boschi da seme esistenti in Toscana.

2. Le licenze per la produzione e la vendita del MFP già rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento), articolo 2⁽¹³⁵⁾, mantengono la propria validità e tengono il posto dell'autorizzazione di cui all'articolo 79.

2 bis.⁽¹⁶⁶⁾ Fino all'adozione dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico restano validi i modelli di cui alla l. 269/1973⁽¹³⁵⁾.

2 ter.⁽¹⁶⁶⁾ Al fine di costituire il registro dei soggetti autorizzati, i titolari della licenza di cui al comma 2 devono inviare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una copia della licenza alle province o comunità montane, pena la decadenza della stessa.

Art. 90

Procedimenti sanzionatori in corso

1. I procedimenti sanzionatori per le violazioni accertate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dagli enti già competenti.
2. Gli stessi enti provvedono ad incamerare i proventi loro spettanti.

Art. 91

Programmi e piani in corso

1. I programmi ed i piani vigenti all'entrata in vigore della presente legge relativi alla materia disciplinata dalla stessa mantengono la loro validità fino all'approvazione degli atti della programmazione regionale, di cui all'articolo 4.
- 2.⁽¹¹⁾ A quanto previsto dal comma 1, fanno eccezione i piani di gestione di foreste pubbliche, e private, i piani dei tagli, i piani di coltura ed il piano operativo AIB vigenti, che mantengono validità fino alla loro scadenza.

2 bis.⁽¹²⁾ Le norme eventualmente in contrasto con la presente legge, contenute nei piani di cui al comma 2, mantengono la loro validità fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40, comma 1.

Art. 92

Albo delle imprese agricolo-forestali

1. Fino all'istituzione, presso la CCIAA, dell'Albo di cui all'articolo 13, rimane in vigore l'Albo di cui alla legge 10 agosto 1992, n. 36 (Istituzione Albo regionale delle imprese che operano nel settore agro-forestale) e successive modificazioni.

Art. 93

Affidamento degli interventi nelle zone montane

1. Fino alla compilazione degli elenchi dei

coltivatori e delle cooperative di cui all'articolo 14, l'affidamento dei lavori di cui al medesimo articolo ha luogo ai sensi della l. 97/1994 articolo 17, commi 1 e 2⁽¹³⁶⁾.

Art. 94

Terreni rimboschiti in occupazione temporanea⁽¹⁰¹⁾

1. Le province, entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani):

a) elenco dei terreni rimboschiti per i quali sia necessario il mantenimento dell'occupazione temporanea ai fini dell'affermazione del bosco;

b) elenco dei terreni per i quali ai fini della migliore conservazione e produttività del bosco, sia ritenuta necessaria la prescrizione di specifiche modalità e criteri per la coltivazione e l'utilizzazione e, quindi, la riconsegna sia condizionata alla redazione di un piano di coltura;

c) elenco dei terreni da riconsegnare ai rispettivi proprietari per i quali non sia necessaria la redazione di un piano di coltura.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati per trenta giorni all'Albo dei comuni nei quali sono situati. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni. I comuni trasmettono, entro dieci giorni, gli elenchi con le osservazioni alla provincia, che li approva.

3. A seguito dell'approvazione degli elenchi da parte della provincia:

a) i terreni inseriti nell'elenco di cui al comma 1, lettera c) si intendono riconsegnati ai proprietari;

b) la gestione e la riconsegna, ai sensi dell'articolo 11, dei terreni in occupazione temporanea inseriti negli elenchi di cui al comma 1, lettere a) e b), quando non sia di competenza della provincia stessa, è affidata alla comunità montana.

Art. 95

Trasferimento del personale del Corpo forestale dello Stato⁽¹⁶⁷⁾

1. La Regione, sulla base di quanto stabilito al comma 2, dispone l'inquadramento nei propri ruoli o, previa intesa con gli enti interessati, il trasferimento nei ruoli delle province o delle comunità montane del personale del Corpo forestale dello Stato che faccia domanda di trasferimento ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), come modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera b) della legge 27 marzo 2004, n. 77.

2. La Giunta regionale, successivamente all'adozione del provvedimento del capo del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 4, comma 7 della l. 36/2004, disciplina le modalità e i criteri per il trasferimento del personale di cui al comma 1 nei propri ruoli o in quelli delle province o comunità montane.

3. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 è effettuato in subordine all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 8 della l. 36/2004, che dispone relativamente alle risorse finanziarie per l'anno 2004 e per gli anni successivi. Le unità di personale sono oggetto di inquadramento fino a concorrenza dell'attribuzione delle risorse statali.

Art. 96

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura foreste, caccia e pesca)⁽¹³⁾

Omissis

Art. 96 bis

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 (Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo forestale)⁽¹⁴⁾⁽¹⁰⁸⁾

Omissis

Art. 97

Abrogazioni

Omissis

SEGUONO ALLEGATI A - B - C - D

ALLEGATO A⁽¹⁴⁷⁾**Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana
(articolo 3)****1) Specie forestali arboree**

<i>Abies alba</i> Miller	Abete bianco
<i>Acer campestre</i> L.	Testucchio, loppo
<i>Acer monspessulanum</i> L.	Acero minore
<i>Acer opalus</i> Miller	Acero fico
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit.	Acero napoletano
<i>Acer opulifolium</i> Chaix	Acero italico
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero montano
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel.	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner	Ontano nero
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench	Ontano bianco
<i>Arbutus unedo</i> L.	Corbezzolo, albatro
<i>Betula pendula</i> Roth.	Betulla
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	
= <i>Betula alba</i> L.	
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco
<i>Carpinus orientalis</i> Miller	Carpinella
<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castagno
<i>Celtis australis</i> L.	Spaccasassi, Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Albero di Giuda, siliquastro
<i>Corylus avellana</i> L.	Nocciolo, avellano
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso comune
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Ficus carica</i> L.	Fico selvatico
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd.	Frassino ossifillo
<i>Ilex aquifolium</i> L.	Agrifoglio
<i>Juglans regia</i> L.	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus	Maggiociondolo
<i>Larix decidua</i> Miller	Larice
<i>Laurus nobilis</i> L.	Alloro
<i>Malus sylvestris</i> Mill.	Melagnolo, melo selvatico
<i>Olea europaea</i> L. var. <i>sylvestris</i> (Mill.) Brot.	Olivo selvatico, oleastro
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero, ostria
<i>Picea abies</i> L.	Abete rosso
<i>Pinus halepensis</i> Miller	Pino d'Aleppo, pino di Gerusalemme
<i>Pinus laricio</i> Poiret	Pino laricio
<i>Pinus nigra</i> Arnold	Pino nero o pino d'Austria
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo, pinastro
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico, pino da pinoli
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco, gattice, albero

<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i> L.	Pioppo tremulo
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Prunus cerasus</i> L.	Marasca, visciolo
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l.	Abete odoroso, douglasia
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill.	Perastro
<i>Pyrus pyraister</i> Burgsd.	Pero peruggino
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus crenata</i> Lam.	Cerro-sughera
= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi	
<i>Quercus frainetto</i> Ten.	Farnetto
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio, elce
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia, ischia
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera, sovero
<i>Rhamnus alaternus</i> L.	Alaterno
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Robinia, gaggia
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Salix cinerea</i>	Salicone cinerino
<i>Salix fragilis</i> L.	Salice fragile
<i>Salix incana</i> Schrank	Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Salix nigricans</i> Sm.	Salice nero
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso, vetrice rossa
<i>Salix triandra</i> L.	Salice
<i>Salix viminalis</i> L.	Vetrice, salice da vimini
<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	Farinaccio, sorbo montano
<i>Sorbus aucuparia</i> L.	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i> L.	Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo
<i>Taxus baccata</i> L.	Tasso, albero della morte
<i>Tilia cordata</i> Miller	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano
<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne	Tiglio comune
<i>Ulmus minor</i> Miller	Olmo campestre
<i>Ulmus montana</i> Stokes	Olmo montano

2) Specie forestali arbustive

<i>Colutea arborescens</i> L.	Colutea, vescicaria
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo vero
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinello, corniolo sanguine
<i>Coronilla emerus</i> L.	
<i>Coronilla emerus</i> ssp. <i>emeroides</i> (Boiss. et Spr.) hayek.	Coronilla, emmero
<i>Crataegus azarolus</i> L.	Azzeruolo
<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) DC.	Marruca bianca, spino bianco
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Biancospino
<i>Cytisus nigricans</i> L.	Citiso nero
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link = <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimmer	Ginestra dei carbonai
<i>Cytisus sessilifolius</i> L.	Citiso ginestrino
<i>Cytisus triflorus</i> L'Hèr.	Citiso trifloro
<i>Erica arborea</i> L.	Erica
<i>Erica multiflora</i> L.	Scopa florida
<i>Erica scoparia</i> L.	Scopa
<i>Euphorbia dendroides</i> L.	Euforbia arborea
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine, berretta da prete
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune
<i>Juniperus macrocarpa</i> Sibth. et Sm.	Ginepro coccolone
<i>Juniperus oxycedrus</i> L.	Ginepro rosso
<i>Juniperus phoenicea</i> L.	Sabina marittima, cedro licio
<i>Laburnum alpinum</i> (Mill.) Bercht. et J. Presl	Laburno alpino, citiso delle Alpi
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro
<i>Malus florentina</i> (Zuccagni) C.K. Schneider	Sorbo fiorentino
<i>Mespilus germanica</i> L.	Nespolo ordinario
<i>Myrtus communis</i> L.	Mirto, mortella
<i>Nerium oleander</i> L.	Oleandro, mazza di S. Giuseppe
<i>Paliurus spina-christi</i> Miller	Marruca
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Lillatro a foglie strette
<i>Phillyrea latifolia</i> L.	Lillatro a foglie larghe
<i>Pistacia lentiscus</i> L.	Lentisco, sondo
<i>Pistacia terebinthus</i> L.	Terebinto, scornabecco
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo
<i>Pyracantha coccinea</i> M.J. Roemer = <i>Cotoneaster pyracantha</i> (L.) Spach	Lazzeruolo rosso, agazzino
<i>Rhamnus catharticus</i> L.	Spincervino
<i>Rhus cotinus</i> L. = <i>Cotinus coggyria</i> Scop.	Scòtano
<i>Sambucus ebulus</i> L.	Lebbio
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco, sambuco nero
<i>Sambucus racemosa</i> L.	Sambuco rosso
<i>Spartium junceum</i> L.	Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Tamarix</i> sp.pl.	Tamerici
<i>Ulex europaeus</i> L.	Ginestrone
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana
<i>Viburnum opalus</i> L.	Sambuco acquatico
<i>Viburnum tinus</i> L.	Viburno, lauro-tino o lentaggine

ALLEGATO B⁽¹⁰⁵⁾**Complessi del patrimonio agricolo-forestale della Regione (articolo 28)**

COMPLESSO (SUPERFICIE ETTARI)	COMUNI INTERESSATI (SUPERFICIE ETTARI)	ENTE COMPETENTE AD AMMINISTRARE I COMPLESSI AGRICOLO-FORESTALI⁽¹⁰²⁾
1. Brattello (322)	Pontremoli (322)	Comunita' Montana Lunigiana - Zona A
2. Alto Serchio (4457)	Castiglione Garf. (1324), Fosciandora (323), Pieve Fosciana (381), Giuncugnano (497), Piazza al Serchio (251), San Romano Garf. (170), Villa Collemantina (1511)	Comunita' Montana Garfagnana - Zona C
3. Medio Serchio (2497)	Bagni di Lucca (1363), Coreglia Antelminelli (850), Barga (284)	Comunita' Montana Media Valle del Serchio - Zona D
4. Foreste pistoiesi (8156)	Abetone (810), Piteglio (469), Cutigliano (1210), S. Marcello Pistoiese (2105), Pistoia (2136), Sambuca Pistoiese (1255), Montale (171)	Comunita' Montana Appennino Pistoiese - Zona O
5. Acquerino-Luogomano (1762)	Cantagallo (1515), Montemurlo (247)	Comunita' Montana Val di Bisenzio - Zona P
6. Calvana Bisenzio (692)	Cantagallo (642), Vaiano (21), Vernio (29)	Comunita' Montana Val di Bisenzio - Zona P
7. Calvana Mugello (495)	Barberino di Mugello (495)	Comunita' Montana Mugello - Zona E1
8. Giogo Casaglia (6240)	Scarperia (24), S. Piero a Sieve (61), Borgo S. Lorenzo (2439), Firenzuola (1720), Palazzuolo sul Senio (1996)	Comunita' Montana Mugello - Zona E1
9. Alto Senio (530)	Palazzuolo sul Senio (530)	Comunita' Montana Mugello - Zona E1
10. Alpe 1 (440)	Marradi (440)	Comunita' Montana Mugello - Zona E1
11. Alpe 2 (210)	S. Godenzo (210)	Comunita' Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
12. Alpe di S. Benedetto (1728)	S. Godenzo (1728)	Comunita' Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
13. Foresta di S. Antonio (1059)	Reggello (1059)	Comunita' Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
14. Rincine (1448)	Londa (1341), Dicomano (41), S. Godenzo (66)	Comunita' Montana Montagna Fiorentina - Zona E2
15. Pratomagno Valdarno (3310)	Castelfranco di Sopra (450), Castiglion Fibocchi (270), Loro Ciuffenna (2590)	Comunita' Montana Pratomagno - Zona Q
16. Pratomagno Casentino (3408)	Castel Focognano (300), Castel S. Niccolo' (1202), Ortignano (320), Poppi (25), Talla (1561)	Comunita' Montana Casentino - Zona G
17. Foreste Casentinesi (5385)	Bibbiena (110), Chiusi della Verna (448), Poppi (1309), Pratovecchio (1120), Stia (2398)	Comunita' Montana Casentino - Zona G
18. Alpe di Catenaia	Chitignano (504), Chiusi della Verna	Comunita' Montana Casentino - Zona G

(2586)	(790), Subbiano (1292)	
19. Alto Tevere (4362)	Anghiari (1226), Caprese Michelangelo (568), Pieve S. Stefano (2568)	Comunita' Montana Valtiberina - Zona H
20. Alpe della Luna (3291)	Badia Tedalda (1133), Pieve S. Stefano (517), Sansepolcro (1339), Sestino (302)	Comunita' Montana Valtiberina - Zona H
21. Alpe di Poti (995)	Arezzo (957), Castiglion Fiorent. (38)	Comune di Arezzo
22. Monte Ginezzo (391)	Cortona (391)	Comune di Cortona
23. Monti del Chianti (464)	Cavriglia (344), Figline V.no (21), S. Giovanni V.no (99)	Comune di Cavriglia
24. La Foce (580)	Chianciano Terme (416), Sarteano (164)	Comunita' Montana Cetona - Zona T
25. Madonna della Querce (2168)	Castiglione d'Orcia (2098), Seggiano (70)	Comunita' Montana Amiata Senese - Zona I/2
26. Montalcino (475)	Montalcino (475)	Comune di Montalcino
27. La Merse (4628)	Chiusdino (1561), Monticiano (864), Murlo (1562), Sovicille (641)	Consorzio T. e A. ⁽¹⁴⁹⁾
28. La Selva (2597)	Radicondoli (1233), Casole d'Elsa (1364)	Comunita' Montana Val di Merse - Zona U
29. Le Carline (1481)	Radicondoli (1481)	Comunita' Montana Val di Merse - Zona U
30. Monti Pisani (819)	Capannori (74), Lucca (86), Buti (293), Calci (356), Vicopisano (10)	Comuni di Calci, Buti, Vicopisano, Comunita' Montana Area Lucchese - Zona N ⁽¹⁵⁾
31. Santa Luce (1607)	S. Luce (1381), Chianni (226)	Comune di Santa Luce
32. Il Giardino - Scornabecchi (648)	Riparbella (589), Montescudaio (59)	Comune di Riparbella
33. Macchia di Decimo (834)	Montecatini Val di Cecina (834)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
34. Ulgiano (411)	Volterra (411)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
35. Macchia di Berignone (2166)	Pomarance (188), Volterra (1978)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
36. Monterufoli (3090)	Montecatini Val di Cecina (218), Pomarance (2872)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
37. Caselli (1375)	Monteverdi M.mo (1375)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
38. Lustignano (1087)	Monteverdi M.mo (625), Pomarance (462)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
39. Pavone Val di Cecina (188)	Castelnuovo Val di Cecina (188)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
40. Rantia Val di Cecina (165)	Castelnuovo Val di Cecina (165)	Comunita' Montana Val di Cecina - Zona F
41. Colline Livornesi (2068)	Livorno (1741), Collesalveti (320), Rosignano M.mo (7)	Provincia di Livorno ⁽¹⁴⁸⁾
42. Macchia della Magona (1635)	Bibbona (1635)	Comune di Bibbona
43. Sassetta (735)	Sassetta (735)	Comunita' Montana Colline Metallifere - Zona R
44. Macchie dell'Elba	Campo nell'Elba (51), Capoliveri	Comunita' Montana Elba e Capraia -

(624)	(104), <i>Marciana</i> (381), <i>Porto Azzurro</i> (24), <i>Portoferraio</i> (64)	Zona L
45. <i>Colline Metallifere</i> (15613)	<i>Piombino</i> (771), <i>Suvereto</i> (3006), <i>Gavorrano</i> (223), <i>Massa M.ma</i> (7727), <i>Montieri</i> (29), <i>Monterotondo M.mo</i> (3857)	Comunità Montana <i>Colline Metallifere</i> - Zona R
46. <i>Bandite di Scarlino</i> (8713)	<i>Scarlino</i> (3862), <i>Castiglione della Pescaia</i> (1452), <i>Gavorrano</i> (378), <i>Follonica</i> (3021)	Comuni di <i>Scarlino</i> , <i>Castiglione della Pescaia</i> , <i>Gavorrano</i> , <i>Follonica</i>
47. <i>Il Belagaio</i> (2234)	<i>Roccastrada</i> (2234)	Consorzio T. e A. ⁽¹⁵⁰⁾
48. <i>Monte Penna</i> (314)	<i>Castellazzara</i> (314)	Comunità Montana <i>Amiata Grossetana</i> Zona I/I ⁽¹⁶⁾
49. <i>S. Martino</i> (443)	<i>Cinigiano</i> (443)	Comunità Montana <i>Amiata Grossetana</i> - Zona I/I
50. <i>Monte Verro - Monteti</i> (369)	<i>Capalbio</i> (369)	Comune di <i>Capalbio</i>
51. <i>Poggio Malabarba</i> (113)	<i>Orbetello</i> (113)	Comune di <i>Orbetello</i>
52. ⁽¹⁷⁾ <i>Monteaquilaia</i> (164)	<i>Arcidosso</i> (164)	Comunità Montana <i>Amiata Grossetana</i> - Zona I/I

ALLEGATO C⁽¹⁸⁾

Specie protette della flora spontanea della Toscana (articolo 62)

Abrogato

ALLEGATO D**Specie soggette alla disciplina del materiale forestale di propagazione (articolo 77)**

<i>Abies alba</i> Mill.	Abete bianco
<i>Abies cephalonica</i> Loud	Abete greco
<i>Acer platanoides</i> L.	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Acero di monte
<i>Alnus cordata</i> Loisel = <i>Alnus cordifolia</i> Ten.	Ontano napoletano
<i>Castanea</i> sp. pl.	Castagni
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	Cipresso
<i>Eucalyptus</i> sp. pl.	Eucalitti
<i>Fagus sylvatica</i> L.	Faggio
<i>Fraxinus</i> sp. pl.	Frassini
<i>Juglans</i> sp. pl.	Noci
<i>Larix decidua</i> Mill.	Larice
<i>Larix leptolepis</i> (Siebold et Zucc.) Gord	Larice giapponese
<i>Picea abies</i> Karst.	Picea, abete rosso
<i>Pinus halepensis</i> Mill.	Pino d'Aleppo
<i>Pinus leucodermis</i> Ant. = <i>Pinus heldreichii</i> Christ.	
var. <i>leucodermis</i> Ant.	Pino loricato
<i>Pinus nigra</i> Arn.	Pino nero d'Austria, pino di Villetta Barrea, pino laricio
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pino marittimo
<i>Pinus pinea</i> L.	Pino domestico
<i>Pinus radiata</i> D. Don = <i>Pinus insignis</i> Dougl.	Pino insigne
<i>Pinus strobus</i> L.	Pino strobo
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pino silvestre
<i>Populus</i> sp. pl.	Pioppi
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio
<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco = <i>Pseudotsuga</i> <i>taxifolia</i> Britt.	Duglasia
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio

<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.= <i>Quercus sessiliflora</i> Salisb.	Rovere
<i>Quercus pubescens</i> Wild	Roverella
<i>Quercus robur</i> L. = <i>Quercus pedunculata</i> Ehrh	Farnia
<i>Quercus rubra</i> L. = <i>Quercus borealis</i> Michx	Quercia rossa
<i>Quercus suber</i> L.	Sughera
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiglio selvatico
<i>Tilia platiphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrale

NOTE

- (1) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 1. Poi sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 16. Infine così modificato con l.r. 40/2004, art. 2.
- (2) Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 2. Poi sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 18. Infine così parzialmente modificato con l.r. 40/2004, art. 3.
- (3) Articolo prima inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 3. Poi sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 26. Infine così modificato con l.r. 40/2004, art. 4.
- (4) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 4. Poi così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 27.
- (5) Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 5.
- (6) Articolo così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 6.
- (7) Comma abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 7.
- (8) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 8, comma 1 e comma 2. Vedi anche *Errata corrige* sul Bollettino ufficiale 23 marzo 2001, n. 10. Poi l'articolo viene sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 57. Infine così parzialmente modificato con l.r. 40/2004, art. 10.
- (9) Vedi deliberazione Consiglio regionale del 14 marzo 2001, n. 75 (Programma forestale regionale 2001-2005. L.r. 39/2000), pubblicata sul Bollettino ufficiale 24 aprile 2001, n. 67, supplemento straordinario n. 65.
- (10) Articolo prima sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 9. Poi abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 61.
- (11) Comma così sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10, comma 1.
- (12) Comma aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 10, comma 2.
- (13) Si omette il contenuto dell'articolo, il cui terzo comma è stato sostituito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 11.
- (14) Si omette il contenuto dell'articolo, inserito con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 12.
- (15) Parole così sostituite con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 13, comma 1. Infine vedi deliberazione Giunta regionale 21 ottobre 2002, n. 1142 (Modifica dell'allegato B della l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" ai sensi degli articoli 28 e 29 della stessa legge), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 novembre 2002, n. 46.
- (16) Parole così sostituite con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 13, comma 2. Vedi anche *Avviso di rettifica* sul Bollettino ufficiale 28 maggio 2001, n. 18. Infine vedi del. g.r. 21 ottobre 2002, n. 1142 (Modifica dell'allegato B della l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" ai sensi degli articoli 28 e 29 della stessa legge), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 novembre 2002, n. 46.
- (17) Complesso aggiunto con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 13, comma 3. Infine vedi del. g.r. del 21 ottobre 2002, n. 1142 (Modifica dell'allegato B della l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" ai sensi degli articoli 28 e 29 della stessa legge), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 novembre 2002, n. 46.
- (18) Allegato abrogato con l.r. 31 gennaio 2001, n. 6, art. 14. Vedi anche *Errata corrige* sul Bollettino ufficiale 23 marzo 2001, n. 10.
- (19) Vedi il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 aprile 2001, n. 22/R, (Albo regionale delle imprese agricolo-forestali. Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 4, della l.r. 21 marzo 2000, n. 39, "Legge forestale della Toscana"), pubblicato sul Bollettino ufficiale 4 maggio 2001, n. 15. Regolamento modificato con il Regolamento regionale 2 gennaio 2002, n. 3 (Modifiche al testo del Regolamento approvato con d.pres. giunta reg. 22/R/2001 "Regolamento di attuazione dell'art. 13, comma 4, della l.r. 21 marzo 2000, n. 39: Legge forestale della Toscana"), pubblicato sul Bollettino ufficiale 9 gennaio 2002, n. 1.
- (20) Lettera aggiunta con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 1, comma 1.
- (21) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 1, comma 2.
- (22) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 2, comma 1.
- (23) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 3, comma 1.
- (24) Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 3, comma 2.
- (25) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 4, comma 1. Vedi anche *Avviso di rettifica* pubblicato sul Bollettino ufficiale 10 gennaio 2003, n. 1.
- (26) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 4, comma 2.
- (27) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 5.
- (28) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 1.
- (29) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 2.
- (30) Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 3.
- (31) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 6, comma 4.
- (32) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 7.
- (33) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 8.
- (34) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 9.

- (35) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 10.
- (36) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 11.
- (37) Rubrica così sostituita con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 12, comma 1.
- (38) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 12, comma 2.
- (39) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 12, comma 3.
- (40) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 12, comma 4.
- (41) Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 12, comma 5.
- (42) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 13.
- (43) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 14, comma 1.
- (44) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 14, comma 2.
- (45) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 15, comma 1.
- (46) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 15, comma 2.
- (47) Articolo aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 17.
- (48) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 19, comma 1.
- (49) Comma aggiunto con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 19, comma 2.
- (50) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 20.
- (51) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 21.
- (52) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 22.
- (53) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 23, comma 1.
- (54) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 23, comma 2.
- (55) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 24.
- (56) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 25.
- (57) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 28, comma 1.
- (58) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 28, comma 2.
- (59) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 28, comma 3.
- (60) Comma abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 28, comma 4.
- (61) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 29.
- (62) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 30.
- (63) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 31, comma 1.
- (64) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 31, comma 2.
- (65) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 31, comma 3.
- (66) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 31, comma 4.
- (67) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 32, comma 1.
- (68) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 32, comma 2.
- (69) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 33, comma 1.
- (70) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 33, comma 2.
- (71) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 34.
- (72) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 35.
- (73) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 36.
- (74) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 37.
- (75) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 38.
- (76) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 39.
- (77) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 40.
- (78) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 41.
- (79) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 42.
- (80) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 43.
- (81) Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 44.
- (82) Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 45.
- (83) Articolo inserito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 46.
- (84) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 47.
- (85) Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 48.
- (86) Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 49.
- (87) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 50.
- (88) Articolo abrogato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 51.
- (89) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 52.
- (90) La l.r. 70/1994 è stata abrogata con l.r. 26 luglio 2002, n. 32, art. 33, comma 1, lett. d).
- (91) Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 53. Poi così sostituito con l.r. 40/2004, art. 6.
- (92) Nota soppressa.
- (93) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54, comma 1.
- (94) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54, comma 2.

- (95) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 54, comma 3.
- (96) Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 55. Poi così sostituito con l.r. 40/2004, art. 7.
- (97) Comma così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 56.
- (98) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 58. Vedi anche *Avviso di rettifica* sul Bollettino ufficiale 21 febbraio 2003, n. 9.
- (99) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 59.
- (100) Articolo prima sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 60. Poi così modificato con l.r. 40/2004, art. 11.
- (101) Articolo così sostituito con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 62.
- (102) Parole così sostituite con l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 63.
- (103) Vedi del. g.r. 28 maggio 2001, n. 532 (Aumento importo limite per interventi effettuati tramite cottimo fiduciario a coltivatori diretti che conducono aziende agricole nei comuni montani), pubblicata sul Bollettino ufficiale 20 giugno 2001, n. 25.
- (104) Vedi del. g.r. 14 ottobre 2002, n. 1099 (Direttive per la redazione dei Piani di Gestione del patrimonio agricolo-forestale regionale), pubblicata sul Bollettino ufficiale 6 novembre 2002, n. 45.
- (105) Allegato prima modificato con del. g.r. 17 dicembre 2001, n. 1367 (Modifica dell'allegato B della l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" ai sensi degli articoli 28 e 29 della stessa), pubblicata sul Bollettino ufficiale 9 gennaio 2002, n. 2. Poi sostituito con del. g.r. 21 ottobre 2002, n. 1142 (Modifica dell'allegato B della l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" ai sensi degli articoli 28 e 29 della stessa legge), pubblicata sul Bollettino ufficiale 13 novembre 2002, n. 46. Poi modificato con del. c.r. 23 dicembre 2003, n. 241 (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". Affidamento della competenza alla gestione del complesso forestale regionale Colline livornesi alla Provincia di Livorno e modifiche al programma forestale regionale 2001-2005). Infine modificato con del. c.r. 2 marzo 2004, n. 24 (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". Trasferimento delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale dei complessi La Merse e Il Belagaio dal Consorzio TeA rispettivamente alla Comunità montana Val di Merse e alla Comunità montana Colline Metallifere).
- (106) Vedi decreto dirigenziale 23 ottobre 2001, n. 5890 (L.r. 39/2000, art. 64. Adempimenti relativi alla commercializzazione di abeti e altre conifere o parti di esse per alberi di Natale), pub-

blicato sul Bollettino ufficiale 21 novembre 2001, n. 47.

(107) Vedi del. g.r. 28 maggio 2001, n. 531 (L.r. 39/2000. Disposizioni per la produzione, il finanziamento e la fornitura gratuita di piantine forestali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 20 giugno 2001, n. 25.

(108) Vedi del. c.r. 19 novembre 2002, n. 170 (Legge regionale 29 gennaio 1997, n. 9 "Valorizzazione ed alienazione dei beni del patrimonio agricolo-forestale". Secondo programma di valorizzazione ed alienazione dei beni e direttive ex articolo 8, primo comma), pubblicata sul Bollettino ufficiale 18 dicembre 2002, n. 51.

(109) Vedi l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 64, commi 1, 2, 3 e 5.

(110) Vedi l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 64, comma 4.

(111) Vedi l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 64, comma 6.

(112) Vedi l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 65.

(113) Vedi l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 66.

(114) Vedi l.r. 2 gennaio 2003, n. 1, art. 66, comma 5.

(115) Il testo dell'articolo 27 della l.r. 20/1991 è il seguente:

"Art. 27 - Permute

1. Il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di un determinato interesse pubblico, può procedere alla permuta di beni patrimoniali della Regione con beni di proprietà di altri soggetti, a condizione che i beni acquisiti ricevano contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati, se questi ultimi appartengono al patrimonio indisponibile.

2. La permuta è effettuata a trattativa privata, previa stima dei beni nelle forme e secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 24 rispettivamente nel caso di beni immobili o mobili. Qualora i valori dei beni oggetto di permuta non coincidano, si procede a conguaglio.

3. La permuta di beni immobili non è consentita se l'eventuale conguaglio sia superiore al 20 per cento del valore maggiore, se tale valore sia proprio del bene di proprietà regionale.

4. Dei provvedimenti di permuta il dirigente della struttura funzionalmente preposta nell'ambito del Dipartimento Finanze e Bilancio dà preventiva informazione al Consiglio regionale. I relativi atti sono deliberati non prima di sessanta giorni dalla trasmissione al consiglio e sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione."

(116) Il testo dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 20/1991 è il seguente:

"Art. 24 - Alienazione di beni mobili

1. I beni mobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati a trattativa privata e a prezzo di mercato."

(117) Il testo dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente:

"Art. 13 - Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinati per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta."

(118) Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è il seguente:

"3 - Organizzazioni montane per la gestione di beni agro-silvo-pastorali

1. Al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni provvedono al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, anche unite in comunanze, comunque denominate, ivi comprese le comunioni familiari montane di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regole cadorine di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 1104, e le associazioni di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397, sulla base dei seguenti principi:

b) ferma restando la autonomia statutaria delle organizzazioni, che determinano con proprie disposizioni i criteri oggettivi di appartenenza e sono rette anche da antiche laudi e consuetudini, le regioni, sentite le organizzazioni interessate, disciplinano con proprie disposizioni legislative i profili relativi ai seguenti punti:

3) forme specifiche di pubblicità dei patrimoni collettivi vincolati, con annotazioni nel registro dei beni immobili, nonché degli elenchi e delle deliberazioni concernenti i nuclei familiari e gli utenti aventi diritto, ferme restando le forme di controllo e di garanzie interne a tali organizzazioni, singole o associate;"

(119) Il testo dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 è il seguente:

"Art. 17 - Valore, finalità e contenuti del piano di bacino

1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

2. Il piano di bacino è redatto, ai sensi dell'articolo 81, primo comma, lettera a) del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 in base agli indirizzi, metodi e criteri fissati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici previa deliberazione del Comitato nazionale per la difesa del suolo. Studi ed interventi sono condotti con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo-valle.

3. Il piano di bacino persegue le finalità indicate all'articolo 3 ed, in particolare, contiene:

a) in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali, nonché dei vincoli, relativi al bacino, di cui al r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

b) la individuazione e la quantificazione delle situazioni, in atto e potenziali, di degrado del sistema fisico, nonché delle relative cause;

c) le direttive alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione idrogeologica ed idraulica e l'utilizzazione delle acque e dei suoli;"

d) l'indicazione delle opere necessarie distinte in funzione: dei pericoli di inondazione e della gravità ed estensione del dissesto; del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio territoriale nonché del tempo necessario per assicurare l'efficacia degli interventi;

e) la programmazione e l'utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;

f) la individuazione delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, idraulico-agrarie, idraulico-forestali, di forestazione, di bonifica

idraulica, di stabilizzazione e consolidamento dei terreni e di ogni altra azione o norma d'uso o vincolo finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell'ambiente;

g) il proseguimento ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f), qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;

h) le opere di protezione, consolidamento e sistemazione dei litorali marini che sottendono il bacino idrografico;

i) la valutazione preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione tra loro diverse, del rapporto costi-benefici, dell'impatto ambientale e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;

l) la normativa e gli interventi rivolti a regolare l'estrazione dei materiali litoidi dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto, specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque e della tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni e dei litorali;

m) l'indicazione delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici;

n) le prescrizioni contro l'inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche di rifiuti civili ed industriali che comunque possano incidere sulle qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

o) le misure per contrastare i fenomeni di subsidenza;

p) il rilievo conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi energetici, idropotabili, irrigui od altri e delle portate;

q) il rilievo delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;

r) il piano delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per altri scopi, distinte per tipologie d'impiego e secondo le quantità;

s) le priorità degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo, in relazione alla gravità del dissesto.

4. I piani di bacino sono coordinati con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo. Di conseguenza, le autorità competenti, in particolare, provvedono entro dodici mesi dall'approvazione del piano di bacino ad adeguare i piani territoriali e i programmi regionali previsti dalla l. 27 dicembre 1977, n. 984; i piani di risanamento delle acque previsti dalla l. 10 maggio 1976, n. 319; i piani di smaltimento di rifiuti di cui al d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915; i piani di cui all'articolo 5, l. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'ar-

ticolo 1-bis, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431; i piani di disinquinamento di cui all'articolo 7, l. 8 luglio 1986, n. 349; i piani generali di bonifica.

5. Le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso piano di bacino.

6. Fermo il disposto del comma 5, le regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o nei Bollettini Ufficiali dell'approvazione del piano di bacino, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l'attuazione del piano stesso nel settore urbanistico. Decorso tale termine, gli enti territorialmente interessati dal piano di bacino sono comunque tenuti a rispettarne le prescrizioni nel settore urbanistico. Qualora gli enti predetti non provvedano ad adottare i necessari adempimenti relativi ai propri strumenti urbanistici entro sei mesi dalla data di comunicazione delle predette disposizioni, e comunque entro nove mesi dalla pubblicazione dell'approvazione del piano di bacino, all'adeguamento provvedono d'ufficio le regioni.

6 bis. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle ed ai corsi d'acqua di fondo valle ed ai contenuti di cui alle lettere b), c), f), l) ed m) del comma 3. Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni. In caso di mancata attuazione o di inosservanza, da parte delle regioni, delle province e dei comuni, delle misure di salvaguardia e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Ministro dei lavori pubblici, previa diffida ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima, adotta con ordinanza cautelare le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione preventiva alle amministrazioni competenti. Se la mancata attuazione o l'inosservanza di cui al presente comma riguarda un ufficio periferico dello Stato, il Ministro dei lavori pubblici informa senza indugio il Ministro competente da cui l'ufficio dipende, il quale assume le misure necessarie per assicurare l'adempimento. Se permane la necessità di un intervento cautelare per evitare un grave danno al territorio, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta l'ordinanza cautelare di cui al presente comma.

6 ter. I piani di bacino idrografico possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti di cui al comma 3. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte, ai sensi del comma 6-bis, le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati."

(120) Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50, è il seguente:

"Art. 15 - Zone geografiche di provenienza tutela e valorizzazione

1. Allo scopo di qualificare la produzione regionale tartuficola, nonché di offrire al consumatore la conoscenza della provenienza del prodotto, vengono individuate le seguenti aree geografiche di raccolta:

- 1) tartufo toscano bianco del Casentino;
- 2) tartufo toscano bianco delle Colline Sanminiatesi;
- 3) tartufo toscano bianco delle Crete Senesi;
- 4) tartufo toscano bianco del Mugello;
- 5) tartufo toscano bianco della Val Tiberina.

2. La Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane e dell'ARSIA, può proporre al Consiglio regionale l'istituzione di nuove zone geografiche di provenienza del prodotto con la relativa delimitazione, nonché di variazione della delimitazione delle aree geografiche di cui al precedente comma 1.

3. I Comuni ricadenti nelle zone di cui al primo e secondo comma, allo scopo di tutelare gli ambienti tartufigeni, possono individuare e delimitare le aree di effettiva produzione di tartufi attraverso gli strumenti e le procedure previste dalla l.r. n. 5 del 1995. A tal fine i Comuni possono avvalersi dell'apporto tecnico dell'ARSIA."

(121) Il testo dell'articolo 117, comma sesto, della Costituzione è il seguente:

"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite."

(122) Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21, è il seguente:

"Art. 1 - In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e delle loro varianti nei comuni di cui all'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, devono essere effettuate indagini atte a verificare la realizzabilità delle previsioni degli strumenti urbanistici stessi sotto il profilo geologico e la compatibilità con le caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei

pendii ai sensi del decreto ministeriale 21 gennaio 1981.

In sede di formazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere eseguite indagini e approfondire la conoscenza, ove siano già state eseguite ai sensi del primo comma, ai fini di stabilire la realizzabilità delle opere previste sotto il profilo geologico e geotecnico individuando, altresì, la sopportabilità dei carichi e le prescrizioni esecutive imposti dalle caratteristiche del sottosuolo.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana direttive tecniche per specificare ulteriormente le indagini di cui ai commi precedenti."

(123) Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è stato abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184, a decorrere dal 1 maggio 2004. Il testo dell'articolo 151 del d.lgs. 490/1999 è il seguente:

"Art. 151- Alterazione dello stato dei luoghi

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurre modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione."

(124) Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è stato abrogato dal d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184, a decorrere dal 1 maggio 2004. Il testo dell'articolo 152 del d.lgs. 490/1999 è il seguente:

"Art. 152 - Interventi non soggetti ad autorizza-

zione

1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia."

(125) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24, è il seguente:

"Art. 20 - Concessione ed autorizzazione nell'area soggetta al piano del parco

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del parco è subordinato al preventivo nulla-osta dell'Ente parco. Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della l. 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il nulla osta di cui al precedente comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini, tiene luogo, in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dell'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431; ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'articolo 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431, il suddetto nulla osta è trasmesso al Ministero per i beni culturali ed ambientali."

(126) Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65, è il seguente:

"Art. 20 - Nulla osta del Parco

1. Il rilascio di concessioni e autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree soggette al piano del Parco e, in attesa di questo, nel territorio di cui al comma 3 dell'articolo 1, è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Sono altresì soggette al nulla-osta del Parco le attività di cava in area contigua. A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 13 della l. n. 394 del 1991.

2. Il nulla osta di cui al primo comma, solo nel caso in cui sia stato espressamente rilasciato e non si sia determinato per decorrenza dei termini,

sostituisce l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al nono comma dell'articolo 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 della l. 8 agosto 1985, n. 431, il suddetto nulla osta è trasmesso ai competenti uffici statali."

(127) Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, è il seguente:

"Art. 14 - Concessioni ed autorizzazioni nelle aree ricomprese nei parchi provinciali

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nei parchi è subordinato al preventivo nulla osta della provincia.

2. Nel caso in cui la gestione dell'area protetta sia affidata ad aziende speciali od istituzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, il nulla osta è rilasciato dall'organismo di gestione.

3. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

4. Con il nulla osta, sempreché non si sia determinato per decorrenza dei termini, sono contestualmente rilasciate, anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e di autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 9, articolo 82 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, il provvedimento è trasmesso al Ministero dei beni culturali ed ambientali."

(128) Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49, è il seguente:

"Art. 18 - Concessione ed autorizzazione nelle aree ricomprese nelle riserve naturali

1. Al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relativi ad interventi, impianti ed opere nelle aree ricomprese nelle riserve naturali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14."

(129) Il testo dell'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, è il seguente:

"Art. 50 - Mezzi finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge e ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 9 giugno 1992, n. 26 e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta regionale ripartisce annualmente le somme riscosse a titolo di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio come segue:

d) nella misura del 46 per cento a favore delle province per la gestione faunistica del territorio,

per attività di vigilanza, per interventi di miglioramento di habitat, per l'acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per la copertura di spese per consulenza ed assistenza tecnica;"

(130) Il testo dell'articolo 7, allegato E, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è il seguente:

"Art. 7 - Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti."

(131) Il testo dell'articolo 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è il seguente:

"8 - Aree naturali protette

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3."

(132) Il testo dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della legge 21 novembre 2000, n. 353, è il seguente:

"10 - Divieti, prescrizioni e sanzioni

In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto."

(133) Il testo dell'articolo 58, comma 1, lettera e), della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, è il seguente:

"Art. 58 - Violazioni amministrative. Sanzioni pecuniarie

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 57, 1° comma, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;"

(134) Il testo dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è il seguente:

"6 - Solidarietà

Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

Se la violazione è commessa da persona capace

di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto, impedire il fatto.

Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione."

(135) La legge 22 maggio 1973, n. 269, è stata abrogata con d.lgs. 10 novembre 2003, n. 386, art. 19. Il testo dell'articolo 2 della l. 269/1973 è il seguente:

"Art. 2. - La produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato regionale delle foreste competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è formata:

a) dal capo dell'Ispettorato regionale delle foreste che la presiede;

b) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) dal direttore dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo;

d) dal direttore dell'Istituto di selvicoltura della facoltà agraria e forestale dell'Università di Firenze;

e) da due rappresentanti dei produttori di materiali forestali di propagazione scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali dei produttori.

La commissione viene integrata di volta in volta con la partecipazione del capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste e di un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'esame delle rispettive province.

Un funzionario dell'Ispettorato regionale delle foreste svolge le mansioni di segretario.

I rappresentanti dei produttori di materiale forestale di propagazione ed il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Ai componenti ed al segretario della commissio-

ne sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, ed agli aventi diritto la indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione e la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento da parte dell'Ispettorato regionale delle foreste dell'esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista dal numero 130 alla tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

Con l'autorizzazione del Ministro per l'agricoltura e le foreste, gli stabilimenti ed i vivai del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento.

L'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo."

(136) Il testo dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è il seguente:

"Art. 17 - Incentivi alle pluriattività

1. I coltivatori diretti, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l'aratura, la semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

1 bis. I lavori di cui al comma 1 non sono considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.

1 ter. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta).

1 quater. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter.

1 quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

2. Le cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a lire 300 milioni per anno."

(137) Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è il seguente:

"Art. 4 - Trasferimento di risorse alle regioni

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso."

(138) Vedi delib. cons. reg. n. 44 del 13 marzo 2002 (Modifiche al "Piano Operativo Antincendi boschivi" di cui alla deliberazione Consiglio regionale del 16 luglio 1997, n. 253.), pubblicata sul Bollettino ufficiale 10 aprile 2002, n. 15.

(139) Vedi del. g.r. 11 giugno 2001, n. 615 (Disposizioni attuative del PFR 2001-2005 relative ad interventi sulla viabilità.), pubblicata sul Bollettino ufficiale 4 luglio 2001, n. 27.

(140) Vedi del. g.r. 19 marzo 2001, n. 260 (L.r. 21 marzo 2000, n. 39, articolo 63. Approvazione dei limiti di raccolta dei prodotti secondari del bosco.), pubblicata sul Bollettino ufficiale 11 aprile 2001, n. 15.

Vedi anche del. g.r. 13 aprile 2001, n. 380 (L.r. 21 marzo 2000, n. 39, articolo 63. Approvazione dei limiti di raccolta degli asparagi selvatici.), pubblicata sul Bollettino ufficiale 9 maggio 2001, n. 19.

(141) Vedi del. g.r. 25 luglio 2000, n. 821 (L.r. 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana" - articolo 84 - Modalità di determinazione del valore del danno forestale.), pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 33 del 16 agosto 2000. Deliberazione modificata con del. g.r. 17 febbraio 2003, n. 123 (Articolo 84, l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" - Modalità di determinazione del valore del danno forestale.).

(142) Il d.lgs. 490/1999 è stato abrogato dall'art. 184 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, a decorrere dal 1° maggio 2004.

(143) Il testo dell'articolo 10 del d.lgs. 227/2001 è il seguente:

"Strutture statali per la conservazione della biodiversità forestale.

1. Al fine di tutelare la diversità biologica del patrimonio forestale nazionale in relazione alle competenze previste all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, gli stabilimenti per le sementi forestali di Pieve S. Stefano e Peri e il laboratorio per la biodiversità di Bosco Fontana sono riconosciuti Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'ambiente ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, previa costituzione di una commissione paritetica, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, formata da un numero di esperti non superiore a sei, individuano ulteriori stabilimenti in numero e modalità sufficienti a rappresentare zone omogenee dal punto di vista ecologico. A tali stabilimenti è riconosciuta, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, la qualifica di Centri nazionali per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale.

2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 sono altresì abilitati alla certificazione delle analisi sulla qualità del seme e possono coadiuvare le regioni nell'individuazione delle regioni di provenienza e dei materiali di base di cui all'articolo 9."

(144) Il testo degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 386/2003 è il seguente:

"Art. 8 - Modalità di movimentazione ed identifi-

cazione dei materiali di moltiplicazione durante le fasi di produzione.

1. Durante tutte le fasi di produzione, i materiali di moltiplicazione sono mantenuti separati mediante riferimento alle singole unità di ammissione. Ciascuna partita di materiale di propagazione deve essere identificata tramite i seguenti elementi:

a) codice partita di materiale e numero del certificato principale, utilizzando i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002;

b) nome botanico;

c) categoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l);

d) destinazione;

e) tipo di materiale di base;

f) riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;

g) regione di provenienza per i materiali di propagazione: "identificati alla fonte" e "selezionati", o se del caso, per altri materiali di moltiplicazione;

h) origine dei materiale: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;

i) nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione;

l) età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);

m) se è geneticamente modificata.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 10, comma 4, gli organismi ufficiali possono autorizzare la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie: "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tale caso, i materiali vengono tenuti separati e identificati come tali.

3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, gli organismi ufficiali possono autorizzare la mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito delle categorie: "identificato alla fonte" e "selezionato", in particolare per materiali di moltiplicazione di diverse unità di ammissione provenienti dalla stessa regione di provenienza o della stessa unità di ammissione, ma raccolti in annate diverse. In caso di mescolanza, gli organismi ufficiali rilasciano un nuovo certificato principale d'identità e provvedono affinché siano identificabili i riferimenti sul registro nazionale dei materiali di base dei relativi componenti, di cui all'articolo 10, secondo la seguente casistica:

a) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuti da fonti di semi e soprassuoli nella categoria: "identificati alla fonte", la partita risultante viene certificata come "materiali di moltiplicazione provenienti da una fonte

di semi”;

b) in caso di mescolanza di materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base non autoctoni o non indigeni con materiali di origine sconosciuta, la partita risultante viene certificata come: “di origine sconosciuta”;

c) laddove la mescolanza venga effettuata in conformità alle lettere a) e b) il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al comma 1, lettera f);

d) nel caso in cui la mescolanza di materiali di moltiplicazione derivi da una singola unità di ammissione con anni di maturazione diversi occorre registrare gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiali relativa a ciascun anno.

4. I materiali di moltiplicazione oggetto del presente decreto legislativo sono commercializzati esclusivamente in partite omogenee, muniti di etichette o cartellini di qualsiasi materiale purché integri e ben leggibili, conformi ai requisiti di cui al presente articolo. Nel caso delle sementi, la commercializzazione può avvenire esclusivamente in imballaggi chiusi, il cui dispositivo di chiusura diventi inservibile una volta aperto.

5. La etichetta o il cartellino riportano, per ogni partita omogenea, le seguenti informazioni:

a) numero del certificato principale o di altro documento d'identificazione o del codice partita di materiale di moltiplicazione di cui al comma 1, lettera a), mediante il quale è possibile risalire a tutti i dati relativi del certificato principale, produttore, età del materiale, nome botanico, vivaio di provenienza;

b) il nome o il codice del fornitore;

c) il quantitativo fornito;

d) il nome botanico e in lingua corrente;

e) la regione di provenienza, almeno per i materiali: “identificati alla fonte” e “selezionati”;

f) i termini: “ammissione provvisoria”, per i materiali di moltiplicazione: “controllati”;

g) se il materiale è stato propagato per via vegetativa;

h) se il materiale è geneticamente modificato.

6. Nel caso delle sementi, l'etichetta o il documento del fornitore di cui al comma 1 include, oltre alle informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), le seguenti informazioni supplementari:

a) purezza: la percentuale in peso di sementi pure, altre sementi e materiale inerte del prodotto commercializzato come partita di sementi;

b) la percentuale di germinazione del seme puro o, laddove la valutazione di questo risultato è impossibile o poco pratica, la percentuale di semi vitali valutata sulla base di un metodo specifico;

c) il peso di 1000 unità di seme puro;

d) il numero di semi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come seme o,

laddove la valutazione di tale numero risulta impossibile o poco pratica, il numero di semi vitali per chilogrammo.

7. Per rendere rapidamente disponibili le sementi del raccolto corrente anche se l'esame relativo alla germinazione di cui al comma 6, lettera b), non è stato concluso, gli organismi ufficiali possono autorizzarne la commercializzazione per quanto riguarda il primo acquirente. Il fornitore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 6, lettere b) e d), con la massima celerità.

8. Nel caso di piccoli quantitativi di sementi, definiti per ciascuna specie di cui all'allegato I dalla commissione tecnica, i requisiti di cui al comma 6, lettere b) e d), non si applicano. I quantitativi e le condizioni possono essere determinati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

9. Nel caso di *Populus* spp. le parti di piante possono essere commercializzate solo a condizione che l'etichetta o il documento del fornitore presentino il numero di classificazione CE di cui al punto 2, lettera b) dell'allegato VII, parte C.

10. Se in relazione a una qualunque categoria di materiali forestali di moltiplicazione viene utilizzata un'etichetta, o altro elemento identificativo colorato, il documento di cui ai commi 4, 5 e 6 deve avere le seguenti colorazioni:

a) giallo: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione “identificati alla fonte”;

b) verde: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione “selezionati”;

c) rosa: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione “qualificati”;

d) blu: nel caso di materiali forestali di moltiplicazione “controllati”.

11. Nel caso di materiali forestali di moltiplicazione provenienti da materiali di base costituiti da organismi geneticamente modificati, autorizzati con le modalità di cui all'articolo 7, tutti i cartellini e i documenti ufficiali:

a) recano la dicitura: “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati”;

b) indicano la denominazione dell'evento di trasformazione o un codice unico di identificazione conforme alle disposizioni impartite in sede comunitaria.

12. I codici da attribuire ai diversi materiali di base per l'iscrizione ai registri sono i codici indicati nella Parte B dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1597/2002, eventualmente con l'aggiunta di altri stabiliti dalla commissione tecnica. I codici delle regioni di provenienza sono individuati con metodi omogenei, idonei a descrivere il territorio, in particolare dal punto di vista ecologico, definiti dalla commissione tecnica.”.

“Art. 9 - Requisiti per la commercializzazione.

1. I materiali di moltiplicazione forestale possono essere commercializzati solo se conformi ai requisiti di cui all'allegato VII.

2. Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 2003, si possono utilizzare, per l'ammissione, precedentemente non disciplinata, dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato V, purché tali prove siano iniziate anteriormente al 1° gennaio 2003 e attestino l'elevata qualità dei materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base.

3. Nel caso in cui nuove specie e nuovi ibridi artificiali vengano successivamente aggiunti all'elenco dell'allegato I, il periodo transitorio di cui al comma 2, è determinato secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE.

4. Alla scadenza del periodo transitorio, i risultati delle prove comparative e genetiche, previa autorizzazione della Commissione europea, richiesta dagli organismi ufficiali tramite il Ministero, possono essere utilizzati secondo la procedura prevista dalla decisione 1999/468/CE."

(145) La l.r. 85/1993 è stata abrogata con l.r. 28 dicembre 2000, n. 18, art. 17.

(146) La l.r. 56/1980 è stata abrogata con l.r. 39/2000, art. 97.

(147) Allegato modificato con delibera Giunta regionale 4 agosto 2003, n. 781 (Aggiornamento allegato A della l.r. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" - Elenco degli alberi e arbusti costituenti la vegetazione forestale della Toscana.).

(148) Ente competente sostituito con deliberazione del Consiglio regionale 23 dicembre 2003, n. 241 (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". Affidamento della competenza alla gestione del complesso forestale regionale Colline livornesi alla Provincia di Livorno e modifiche al programma forestale regionale 2001-2005).

(149) Con deliberazione del Consiglio regionale 2 marzo 2004, n. 24 (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". Trasferimento delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale dei complessi La Merse e Il Belagaio dal Consorzio TeA rispettivamente alla Comunità montana Val di Merse e alla Comunità montana Colline Metallifere) dal 1 gennaio 2005 l'ente competente è la Comunità montana Val di Merse.

(150) Con deliberazione del Consiglio regionale

2 marzo 2004, n. 24 (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana". Trasferimento delle competenze relative all'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale regionale dei complessi La Merse e Il Belagaio dal Consorzio TeA rispettivamente alla Comunità montana Val di Merse e alla Comunità montana Colline Metallifere) dal 1 gennaio 2005 l'ente competente è la Comunità montana Colline metallifere.

(151) Vedi del g.r. 4 agosto 2003, n. 825 (L.r. 39/2000, art. 7. Inventario speciale dei terreni in occupazione temporanea. Indicazioni alle province ed alle comunità montane per la realizzazione.).

(152) Vedi del g.r. 12 maggio 2003, n. 435 (Art. 78 della l.r. 39/2000 - Requisiti e procedure per l'iscrizione al libro regionale dei boschi da seme.).

(153) Vedi, per esempio, del g.r. 29 settembre 2003, n. 945 (Adesione all'Associazione internazionale per la certificazione forestale "Forest Stewardship Council (FSC - Italia)").

(154) Vedi d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), pubblicato sul Bollettino ufficiale 18 agosto 2003, n. 37.

(155) Vedi del g.r. 22 dicembre 2003, n. 1351 (L.r. 39/2000 - Approvazione piano operativo antincendi boschivi 2004-2006.).

(156) Lettera aggiunta con l.r. 40/2004, art. 1.

(157) Comma così sostituito con l.r. 40/2004, art. 2.

(158) Lettera aggiunta con l.r. 40/2004, art. 3.

(159) Lettera così sostituita con l.r. 40/2004, art. 4.

(160) Articolo inserito con l.r. 40/2004, art. 5.

(161) Articolo inserito con l.r. 40/2004, art. 8.

(162) Articolo così sostituito con l.r. 40/2004, art. 9.

(163) Lettera abrogata con l.r. 40/2004, art. 10, comma 1.

(164) Comma aggiunto con l.r. 40/2004, art. 10, comma 2.

(165) Comma aggiunto con l.r. 40/2004, art. 11.

(166) Comma aggiunto con l.r. 40/2004, art. 12.

(167) Articolo così sostituito con l.r. 40/2004, art. 13.